



**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001**

Approvazione	Consiglio di Amministrazione	10/12/2025
--------------	------------------------------	------------

INDICE

DEFINIZIONI	3
PARTE GENERALE	6
CAPITOLO 1	7
IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DEGLI ENTI ...	7
CAPITOLO 2	11
ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ	11
CAPITOLO 3	22
L'ORGANISMO DI VIGILANZA	22
CAPITOLO 4	32
IL WHISTLEBLOWING	32
CAPITOLO 5	33
LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	33
CAPITOLO 6	35
SISTEMA DISCIPLINARE	35
CAPITOLO 7	40
VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO	40
PARTI SPECIALI	41
PARTE SPECIALE – A –	42
Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	42
PARTE SPECIALE – B –	81
Reati Societari (ivi comprese le fattispecie di corruzione tra privati)	81
PARTE SPECIALE – C –	106
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, reati di terrorismo e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	106
PARTE SPECIALE – D –	127
Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e Delitti contro la personalità individuale	127
PARTE SPECIALE – E –	147
Reati Ambientali	147
PARTE SPECIALE – F –	158
Delitti informatici e in materia di violazione del diritto d'autore	158
PARTE SPECIALE – G –	179
Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali	179
PARTE SPECIALE – H –	194
Reati tributari	194

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello di organizzazione, gestione e controllo, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nella Parte Generale e nelle singole Parti Speciali.

- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione
- **Attività Sensibili:** le attività di Ligurcapital nel cui ambito sussiste il rischio astratto di commissione dei Reati
- **Attività Strumentali:** le attività non direttamente a rischio di Reato, ma strumentali e/o funzionali alla commissione degli stessi
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da Ligurcapital
- **Consiglio di Amministrazione:** il Consiglio di Amministrazione di Ligurcapital
- **Codice dell'Ambiente o Cod. Amb.:** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e successive modificazioni e integrazioni
- **Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Ligurcapital in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione
- **Datore di Lavoro:** inteso in senso prevenzionistico, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quale il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa
- **Destinatari:** i Dipendenti, i collaboratori a qualunque titolo, gli Organi della Società, i Consulenti, i Fornitori e i *Partner* di Ligurcapital
- **Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Ligurcapital o coloro che svolgono attività lavorativa per Ligurcapital in forza di un contratto con la stessa (ivi compresi i dirigenti e gli stagisti)
- **D. Lgs. n. 231/2001 o Decreto o Decreto 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sue successive modificazioni e integrazioni
- **DVR o Documento di Valutazione dei Rischi:** il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute

durante l'attività lavorativa e i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento

- **Esponenti della Società:** i membri degli Organi della Società, il Direttore e i Dipendenti di Ligurcapital
- **Fornitori:** tutti i fornitori di beni e servizi di Ligurcapital
- **Gruppo:** il gruppo societario di cui fa parte Ligurcapital, facente capo a FI.L.S.E. S.p.A.
- **Lavoratori:** persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di Ligurcapital
- **Ligurcapital o la Società:** Ligurcapital S.p.A., con sede legale in Piazza Dante 8/9, 16121, Genova
- **Linee Guida:** le Linee Guida per la costruzione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche e integrazioni (da ultimo modificate a giugno 2021) nonché le Linee Guida ABI per la costruzione e l'aggiornamento dei modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001 approvate dal Ministero della Giustizia nel 2010
- **Medico Competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Testo Unico Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria e adempiere tutti gli altri compiti di cui al Testo Unico Sicurezza
- **Modello o Modello 231:** il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 231/2001
- **Organi della Società:** il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Ligurcapital

- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché all'opportunità di un suo aggiornamento, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 231/2001
- **P.A.:** la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio
- **Partner:** le controparti contrattuali di Ligurcapital, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui Ligurcapital addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con Ligurcapital nell'ambito delle Attività Sensibili
- **Reati o Reati Presupposto:** le fattispecie a cui si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni
- **RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:** soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro
- **Sorveglianza Sanitaria:** l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa
- **SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione:** l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni a Ligurcapital finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori
- **Testo Unico Sicurezza:** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "*Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e sue successive modificazioni e integrazioni

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DEGLI ENTI

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

In data 4 luglio 2001, in attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140, del 13 giugno 2001, Serie Generale.

Scopo del Decreto era adeguare l'ordinamento giuridico interno ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Esaminando nel dettaglio il contenuto del D. Lgs. n. 231/2001 – che ha introdotto in Italia la responsabilità in sede penale, a determinate condizioni, degli enti (enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica) –, l'articolo 5, comma 1, sancisce la responsabilità degli enti qualora determinati reati (i Reati Presupposto) siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, consiglieri e direttori generali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla lettera precedente (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei Reati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto si aggiunge – se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi – anche la responsabilità *“amministrativa”* dell'ente. Tale responsabilità, a dispetto del *nomen juris*, viene a configurarsi – come meglio spiegato *infra* – come sostanzialmente penale¹.

¹ Ciò è stato spiegato perspicuamente anche dalla Suprema Corte, la quale, con sentenza Cass. pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, ha affermato: *“È noto che il D.Lgs 231/2001, sanzionando la persona giuridica in via autonoma e diretta con le forme del processo penale, si differenzia dalle preesistenti sanzioni irrogabili agli enti, così da sancire la morte del dogma ‘societas delinquere’*

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggior gravità è prevista, altresì, l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto 231 si configura – in determinati casi e a specifiche condizioni – anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Quanto alla tipologia dei reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa, il Decreto – nel suo testo originario – si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Successivamente il legislatore è intervenuto con diversi provvedimenti normativi che hanno ampliato il catalogo dei Reati Presupposto.

Ad oggi, le categorie di Reati Presupposto risultano essere le seguenti:

- (i) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- (ii) reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- (iii) reati societari (art. 25-*ter*);
- (iv) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- (v) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1);
- (vi) reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*);
- (vii) reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-*sexies*);
- (viii) reati transnazionali (introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- (ix) reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- (x) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);

non potest'. E ciò perché, ad onta del nomen juris, la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale".

- (xi) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1 c.p.);
- (xii) delitti informatici (art. 24-*bis*);
- (xiii) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);
- (xiv) reati di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- (xv) reati transnazionali (introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- (xvi) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- (xvii) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- (xviii) reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- (xix) reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare, procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 25-*duodecies*);
- (xx) reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- (xxi) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- (xxii) reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*);
- (xxiii) reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*);
- (xxiv) reati contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*);
- (xxv) riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali paesaggistici (art. 25-*duodevicies*).

Altre fattispecie di reato potrebbero, in futuro, essere inserite dal legislatore nella disciplina dettata dal D. Lgs. n. 231/2001.

1.2 L'adozione del “modello di organizzazione, gestione e controllo” quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora l'ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b)².

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei Reati – il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- 1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- 2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- 4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- 5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto dispone che il Modello può essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

² L'articolo 6 del Decreto fa riferimento al caso in cui il reato sia commesso da un soggetto in posizione apicale. Laddove il reato sia invece commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, prevede l'articolo 7 del Decreto che l'ente sia responsabile solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

CAPITOLO 2

ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ

2.1 Ligurcapital

Ligurcapital è *“una società in house di Regione Liguria, tramite FI.L.S.E. S.p.A., e opera secondo il modello dell’“in house providing” stabilito dall’Unione europea e dall’ordinamento interno a norma dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e del D.Lgs. n. 50/2016 ed effettua attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di Regione Liguria. La società è costituita per svolgere l’attività di promozione e di sviluppo delle piccole e medie imprese liguri, operanti in qualsiasi settore economico escluso quello immobiliare, con particolare riguardo all’incentivazione delle innovazioni in materia di prodotti, processi e tecnologie”*. In particolare, la Società – utilizzando prevalentemente fondi regionali e fondi europei messi a disposizione, anche indirettamente, tramite la controllante FI.L.S.E. S.p.A., dalla Regione Liguria (i **“Fondi”**) – assume partecipazioni temporanee e di minoranza in PMI liguri per contribuire alla realizzazione di programmi di sviluppo e di consolidamento aziendale che riguardino l’introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o nuove tecnologie per la tutela dell’ambiente.

Ligurcapital è una società a controllo pubblico: FI.L.S.E. S.p.A. (finanziaria della Regione Liguria, di seguito la **“Capogruppo”**) detiene infatti il 98,699% del capitale sociale mentre la restante parte è detenuta da Camera di Commercio di Genova e Camera di Commercio Riviera di Liguria Imperia La Spezia Savona.

2.2 Quadro normativo interno

Di seguito è riportata una descrizione del quadro normativo e del sistema dei controlli interni in essere in Ligurcapital, per quanto rilevante ai fini del Decreto 231.

Statuto

Lo Statuto è il documento che contiene l’oggetto sociale e le regole di funzionamento fondamentali della Società e da esso discendono tutti gli altri documenti societari.

Organi sociali

La Società ha adottato un sistema tradizionale di governo societario, che si compone dei seguenti organi sociali:

Assemblea

Le caratteristiche, le attribuzioni e le modalità di funzionamento dell'Assemblea, fatte salve le disposizioni di legge, sono regolate dallo Statuto.

Consiglio di Amministrazione

La costituzione, la composizione e le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dalla legge e dallo Statuto.

Collegio Sindacale

La nomina e le attribuzioni del Collegio Sindacale sono disciplinate dalla legge e dallo Statuto.

La Società ha, inoltre, provveduto ad affidare la revisione legale dei conti a una società di revisione abilitata.

Sistema delle deleghe e dei poteri

La Società si è dotata di un sistema di deleghe e procure, per il quale si fa rinvio alla visura camerale.

Procedure aziendali

Le attività aziendali sono regolate da un *corpus* procedurale, che si compone delle seguenti procedure aziendali:

- Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi
- Procedura 02 - Bilancio d'esercizio;
- Procedura 03 - Attività relative alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- Procedura 04 - Attività relative alle riunioni dell'Assemblea degli azionisti;
- Procedura 05 - Interventi a favore di imprese;
- Procedura 06 - Gestione crediti da interventi partecipativi;
- Procedura 07 - Acquisizione risorse umane;
- Procedura 08 - *Budgeting e reporting*;
- Linee Guida SOS.

2.3 Il Codice Etico

La Società ha provveduto ad adottare il codice etico di Gruppo (il "**Codice Etico**").

Il Codice Etico, parte integrante del Modello, forma con esso un *corpus* di norme interne che definiscono formalmente l'insieme dei valori etici, di integrità e trasparenza che ispirano la Società in ogni suo rapporto nonché nell'esercizio dei propri diritti, doveri e responsabilità.

Il Codice Etico della Società, che qui si intende integralmente richiamato, costituisce altresì un fondamento essenziale del Modello, le cui disposizioni si integrano con quanto in esso sancito.

2.4 Il Modello e l'Organismo di Vigilanza di Ligurcapital

La prima versione del Modello è stata approvata ed adottata dal Consiglio di Amministrazione di Ligurcapital con delibera del 7 febbraio 2011. Successivamente, il Modello 231 della Società è stato più volte rivisto e aggiornato, al fine di recepire le novità normative e le modifiche organizzative di volta in volta intervenute.

Di recente, la Società ha completato un progetto volto alla revisione integrale dell'analisi dei rischi e del Modello 231, al fine di recepire le novità normative e organizzative recentemente intervenute. La presente versione del Modello è stata adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 10/12/2025].

La Società ha, inoltre, istituito un Organismo di Vigilanza (con composizione monocratica), cui ha attribuito il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello, nonché di segnalare le opportunità di aggiornamento dello stesso.

2.5 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il RPCT

La Società ricopre la qualifica di ente privato in controllo pubblico, rientrando tra i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 33/2013 (*"associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni"*).

In connessione con gli obblighi derivanti da tale qualifica, la Società:

- provvede ad adottare e ad aggiornare annualmente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (**"PTPCT"**). Il PTPCT, pur contenuto in un documento separato rispetto al Modello (consultabile nella Sezione "Società trasparente" del sito internet della Società), è strettamente collegata al Modello stesso ed è redatto nella logica di garantire il coordinamento tra i controlli per la prevenzione

dei rischi di cui al Decreto 231 e quelli per la prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012;

- ha nominato un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (“**RPCT**”). Il RPCT monitora l’attuazione del PTPCT, anche al fine del suo aggiornamento periodico, con il supporto dell’OdV.

2.5 Funzione e scopo del Modello

La Società è sensibile alle aspettative dei propri *stakeholders* ed è altresì consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di reati da parte di Dipendenti, Organi della Società, Fornitori, Consulenti e *Partner*.

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello migliorano il sistema di *corporate governance* della Società in quanto limitano il rischio di commissione dei reati e consentono di beneficiare dell’esimente prevista dal D. Lgs. n. 231/2001, pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l’individuazione di Attività Sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari. A tal fine viene *infra* individuata e descritta la costante attività dell’Organismo di Vigilanza finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull’operato dei Destinatari, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

I principi contenuti nel presente Modello sono volti, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata dalla Società perché contraria alle norme di deontologia cui essa si ispira e agli interessi della stessa, anche quando la Società potrebbe trarne un vantaggio), dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante dell’attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare nei Dipendenti, negli Organi della Società, nei Fornitori, nei Consulenti e nei *Partner* che operano nell’ambito delle Attività Sensibili e, pertanto, dei Destinatari in generale, la consapevolezza di poter determinare – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure/regole aziendali (oltre che alla legge) – illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche – nei termini dianzi spiegati – per la Società.

2.6 La costruzione del Modello e la sua struttura

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in differenti fasi, tutte finalizzate alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea e ispirato, oltre che alle norme contenute nel D. Lgs. n. 231/2001, ai contenuti e suggerimenti dettati dalle Linee Guida Confindustria e ABI e alle *best practice* esistenti.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione delle fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, a seguito delle quali si è poi giunti alla predisposizione del presente Modello:

1. Identificazione delle Attività Sensibili (“As-is analysis”)

Tale fase di identificazione delle Attività Sensibili è stata attuata attraverso due distinte attività:

- a) esame preliminare della documentazione aziendale rilevante, tra cui, a titolo esemplificativo: organigramma, statuto, procedure aziendali su tematiche sensibili in relazione ai reati previsti dal Decreto, ecc.;
- b) interviste ai soggetti chiave della struttura della Società, mirate all’approfondimento dei processi sensibili e dei presidi di controllo esistenti in riferimento agli stessi.

2. Effettuazione della “Gap Analysis”

Sulla base della situazione aziendale esistente nella Società a seguito della “*as-is analysis*” e alla luce delle previsioni e finalità del D. Lgs. n. 231/2001, sono state individuate le azioni di miglioramento da attuare nell’ambito delle Attività Sensibili a livello sia di procedure interne sia di requisiti organizzativi al fine di pervenire alla definizione per la Società del Modello ex D. Lgs. n. 231/2001.

I risultati dell’analisi svolta sia nella fase di “Identificazione delle Attività Sensibili” che in quella di “Effettuazione della *Gap Analysis*” sono stati riassunti in un documento all’uopo predisposto.

3. Predisposizione del Modello

Il presente Modello è strutturato come segue:

- i. una “Parte Generale”, contenente i principi previsti dalla normativa, l’identificazione dell’Organismo di Vigilanza e la descrizione delle sue caratteristiche e dei suoi compiti, l’indicazione dei flussi informativi di carattere generale nei confronti dello

stesso, il sistema di *whistleblowing*, il sistema formativo e informativo delle risorse e la diffusione del Modello, le verifiche sull'adeguatezza dello stesso e il sistema sanzionatorio;

ii. n. 8 "Parti Speciali" predisposte per alcune categorie di reato contemplate nel D. Lgs. n. 231/2001, ritenute astrattamente rilevanti in relazione all'attività svolta dalla Società, ossia:

1. "Parte Speciale A", relativa ai "*Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria*", la quale riguarda le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 24, 25 e 25-*decies* del D. Lgs. n. 231/2001;
2. "Parte Speciale B", relativa ai "*Reati societari*", la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001 (ivi comprese le fattispecie di "corruzione tra privati");
3. "Parte Speciale C", relativa ai "*Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, reati di terrorismo e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*", la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. 25-*octies*, dell'art. 25-*quater* e dell'art. 25-*octies.1* del D. Lgs. n. 231/2001;
4. "Parte Speciale D", relativa ai "*Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare e delitti contro la personalità individuale*", la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste dall'art. 25-*septies*, 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001;
5. "Parte Speciale E", relativa ai "*Reati ambientali*", la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001;
6. "Parte Speciale F", relativa ai "*Delitti informatici e in materia di violazione del diritto d'autore*", la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D. Lgs. n. 231/2001;
7. "Parte Speciale G", relativa ai "*Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali*", la quale è dedicata alle tipologie di reato previste dall'art. 24-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001 e dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146;

8. “Parte Speciale H”, relativa ai “*Reati tributari*”, la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell’art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001.

Ciascuna Parte Speciale è strutturata come segue:

1. descrizione delle fattispecie di reato;
2. descrizione delle Attività Sensibili;
3. indicazione dei principi generali di comportamento;
4. indicazione dei principi specifici di comportamento;
5. descrizione dei controlli dell’Organismo di Vigilanza;
6. indicazione dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.

2.7 Principi generali cui si ispira il Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto del contenuto delle procedure, della prassi aziendale e dei sistemi di controllo in essere presso la Società, ove considerati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e strumenti di controllo sulle Attività Sensibili. Il Modello si pone, pertanto, quale ulteriore componente del sistema di controllo interno adottato dalla Società.

Il presente Modello non costituisce un “*quid novi*”: l’attività di impresa svolta dalla Società, infatti, è da sempre caratterizzata da un proprio sistema (un modello), nonché da un assetto organizzativo consolidato. Per la Società si è trattato, quindi, di effettuare un’analisi delle strutture organizzative interne già attive e operanti, nonché dei presidi già in essere, per verificarne la rispondenza al dettato del Decreto ed eventualmente potenziarli.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai Reati da prevenire, la Società ha individuato i seguenti:

1. i principi di *corporate governance* generalmente seguiti dalla Società;
2. la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa della Società;
3. la normativa aziendale che la Società ha predisposto nell’ambito delle Attività Sensibili (ad esempio, la documentazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro);
4. la formazione del personale;

5. il sistema sanzionatorio di cui al CCNL.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati – anche laddove non riportati dettagliatamente nel presente Modello – fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

I principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

1. le Linee Guida Confindustria e ABI e le *best practice* in materia, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle **Attività Sensibili** di Ligurcapital;
2. i requisiti indicati dal D. Lgs. n. 231/2001, tra cui:
 - l'attribuzione a un **organismo** interno alla Società (**l'Organismo di Vigilanza**) del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001;
 - la messa a disposizione dell'organismo di vigilanza di **risorse aziendali** di numero e valore ragionevole e proporzionato ai compiti affidati allo stesso e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività di **verifica del funzionamento** del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
 - l'attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
3. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno e in particolare:
 - la **verificabilità e documentabilità** di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 per consentire l'individuazione di precisi "punti" di responsabilità e della "motivazione" delle scelte stesse (la cosiddetta "*tracciabilità delle scelte*");
 - il rispetto dei principi della **separazione delle funzioni e segregazione dei ruoli** (la cosiddetta "*segregation of duties*");
 - la previsione che, nell'assumere decisioni, si prescinda da valutazioni meramente soggettive, facendosi invece riferimento, laddove possibile, a **criteri precostituiti** (la cosiddetta "*oggettivazione dei processi decisionali*");
 - la definizione di **poteri autorizzativi** coerenti con le responsabilità assegnate;

- la previsione di **adatti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e da parte di questo nei confronti degli Organi della Società**;
4. il sistema dei controlli interni, che monitora le aree in cui è maggiore il rischio di commissione dei Reati.

2.7.1. In particolare: il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati e, al contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "*delega*" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per "*procura*" il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "*procura*" di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "*delega*".

a) Requisiti essenziali del sistema di deleghe

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro (Dipendenti e Organi della Società) che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere formalmente individuati (tramite delega formale, *job description*, ecc.); le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- b) ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivoco:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o funzionalmente o *ex lege* o statutariamente;
- c) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;

- d) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

b) Requisiti essenziali del sistema di procure

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle **procure**, ai fini di un'efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) le procure funzionali sono conferite in conformità con il ruolo ricoperto dal soggetto procurato all'interno della Società e – laddove il contenuto delle stesse non fosse esaustivo – sono accompagnate da una lettera di istruzioni nella quale sono indicate le specifiche attività in relazione alle quali viene conferita la procura;
- b) le procure devono essere tempestivamente aggiornate in caso di assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, ecc.;
- c) le procure che attribuiscono un potere di firma singola fissano limiti di spesa; sono, inoltre, accompagnate da apposita disposizione che fissi, oltre ai limiti di spesa, l'ambito nel quale può essere esercitato il potere di rappresentanza.

L'OdV, con il supporto delle funzioni competenti, ha il potere di verificare il rispetto del sistema di deleghe e procure attuato dalla Società e la loro coerenza con i principi e le regole generali sopra indicate.

2.8 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

- a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società;
- b) alle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- c) a tutti i dipendenti della Società sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra;
- d) limitatamente a quanto specificamente indicato nei relativi accordi contrattuali, ai Consulenti, *Partner* (commerciali/finanziari), Fornitori, procuratori e, in genere, ai terzi che operano per conto o comunque nell'interesse della Società.

Il Modello e i contenuti dello stesso sono comunicati ai soggetti interessati con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo Capitolo 4 della presente Parte Generale; pertanto, i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne

puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

2.9 Assetto organizzativo e contratti di servizi infragruppo

Ai fini dell'attuazione del Modello, riveste fondamentale importanza l'assetto organizzativo della Società, in base al quale vengono individuate le strutture organizzative essenziali, le rispettive aree di competenza e le principali responsabilità alle stesse attribuite.

Qualora la Società si avvalga di servizi svolti da parte di altre società del Gruppo, tali prestazioni devono essere disciplinate da un contratto scritto, di cui copia è inviata all'Organismo di Vigilanza della Società.

I contratti di *outsourcing* devono prevedere:

- 1) una descrizione dettagliata delle attività esternalizzate;
- 2) adeguati poteri di verifica e controllo spettanti alla Società;
- 3) le modalità di tariffazione dei servizi resi;
- 4) l'obbligo dell'*outsourcer*, quale Destinatario del Modello, di dare esecuzione all'attività nel rispetto delle previsioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 adottato dalla Società;
- 5) la facoltà di risolvere il contratto tra le parti in caso di violazione dell'obbligo di dare esecuzione all'attività nel rispetto delle previsioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 adottato dalla Società.

CAPITOLO 3

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, lett. b), D. Lgs. n. 231/2001, condizione indispensabile per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa è l'attribuzione ad un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Sul tema, le Linee Guida Confindustria, interpretando le disposizioni del Decreto, ne suggeriscono l'individuazione in un organo interno alla struttura dell'ente, caratterizzato da autonomia, indipendenza, efficienza operativa e continuità di azione, nonché in possesso di professionalità ed onorabilità adeguate al ruolo.

I singoli requisiti che devono caratterizzare l'Organismo di Vigilanza sono i seguenti.

a) Autonomia e indipendenza

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale).

In sede di costituzione dell'OdV, la sua indipendenza è assicurata dall'obbligo, in capo all'organo dirigente, di approvare una dotazione annua adeguata di risorse finanziarie, anche eventualmente su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri doveri (ad esempio consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'indipendenza, infine, presuppone che i membri dell'Organismo di Vigilanza nel loro complesso non si trovino in una posizione, neppure potenziale di conflitto d'interessi con la Società, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

b) Onorabilità e cause di ineleggibilità

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica, i seguenti soggetti:

- i. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovvero sia gli inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- ii. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (cosiddetta "*Legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*") o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (cosiddetta "*Legge antimafia*");
- iii. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 ss. c.p.p. o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) per uno dei delitti previsti nel titolo XI, del libro V, c.c. (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
 - 2) a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e seguenti del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 c.p., i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 c.p.);
 - 3) per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - 5) in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- iv. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in enti nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9, D. Lgs. n. 231/2001, salvo che

siano trascorsi 5 anni dalla inflizione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva;

- v. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* TUF (D. Lgs. 58/1998).

c) *Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale*

L'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica, economica, di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

d) *Continuità d'azione*

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento.

L'OdV nel suo complesso non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

3.2 Durata in carica

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera: a tal riguardo, nel corso della riunione consiliare in cui si procede alla nomina, dovranno essere forniti adeguati chiarimenti in merito alla professionalità dei suoi componenti, il cui *curriculum vitae* verrà allegato al relativo verbale.

L'incarico dell'OdV ha durata triennale.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti dell'Organismo:

- a) non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società;

- b) non devono svolgere funzioni operative o di *business* all'interno della Società;
- c) non devono intrattenere direttamente significativi rapporti d'affari con la Società (fatto salvo il rapporto di lavoro subordinato), né intrattenere direttamente significativi rapporti d'affari con i consiglieri muniti di deleghe;
- d) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare dei consiglieri con deleghe, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- e) non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società;
- f) devono avere e mantenere i requisiti di onorabilità indicati nella lettera b) del paragrafo 3.1 che precede.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, all'atto della nomina, una dichiarazione attestante l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e hanno l'obbligo di comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione e agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da a) ad e), le circostanze di cui alla lettera f), la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 3.8;
- c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- d) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- e) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare nuovi componenti.

3.3 Funzione, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV della Società è affidato il compito di vigilare:

- 1) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- 2) sull'idoneità ed efficacia del Modello in relazione alla struttura della Società ed ai suoi eventuali mutamenti;
- 3) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni strutturali e alle novità legislative e/o regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV della Società il compito di:

- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- verificare il rispetto degli *standard* di comportamento e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie Attività Sensibili; per lo svolgimento delle attività di verifica e di controllo, di cui al presente punto e dei precedenti, l'OdV potrà avvalersi delle attività di verifica delle funzioni di controllo eventualmente istituite dalla Società;
- riferire periodicamente (e, comunque, con periodicità non superiore a sei mesi) al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione e comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli *standard* di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;

- promuovere e/o sviluppare l'organizzazione, di concerto con le funzioni aziendali preposte, di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli *standard* cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- assicurare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Attività Sensibili;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni, comprese le segnalazioni, rilevanti in merito al rispetto del Modello;
- effettuare periodicamente – direttamente ovvero servendosi di professionalità esterne all'OdV – verifiche e ispezioni mirate su determinate operazioni e atti specifici, posti in essere nelle Attività Sensibili come individuate nel Modello;
- segnalare all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- formulare, anche coordinandosi con le funzioni aziendali a ciò preposte, proposte al Consiglio di Amministrazione, di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
 - modifiche normative;
- introdurre, se necessario e fermo restando quanto previsto nel presente documento, altre regole operative relative, ad esempio, alla cadenza delle proprie riunioni, alle eventuali specifiche mansioni affidate ai singoli componenti ovvero alla gestione delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'incarico.

Le attività poste in essere dall'OdV nello svolgimento dei suoi compiti non sono soggette al sindacato di alcun altro organismo o struttura della Società.

Per quanto attiene più prettamente al funzionamento dell'OdV, si fa rinvio al Regolamento

dal medesimo organo approvato.

3.4 Flussi informativi dell'OdV verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV ha due differenti tipologie di flussi informativi:

- la prima, su base continuativa, e non appena ve ne sia la necessità, direttamente verso il Presidente e il Direttore della Società (anche avvalendosi del supporto e del coordinamento delle funzioni interne);
- la seconda, su base almeno semestrale, anche tramite apposita relazione scritta, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Tali flussi informativi hanno ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'OdV;
2. le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello. Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri soggetti sopra individuati.

Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente della Società hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV che, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

É, inoltre, prevista la possibilità di svolgere riunioni periodiche tra il Collegio Sindacale e l'OdV al fine di garantire un reciproco scambio informativo.

In particolare, il Collegio Sindacale informa l'OdV in caso di carenze o violazioni rilevanti del Modello e in caso di eventi o anomalie che rientrino nelle attività "sensibili" alla commissione dei reati presupposto; specularmente, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a comunicare al Collegio Sindacale le carenze eventualmente riscontrate nella valutazione circa la concreta attuazione del Modello.

3.5. Incontri con il RPCT

L'OdV provvede periodicamente a promuovere incontri congiunti con il RPCT, al fine di coordinare le rispettive attività di vigilanza sul Modello 231, da un lato, e di monitoraggio sul PTPCT, dall'altro lato.

3.6 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie.

L'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto 231 richiede la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso (vale a dire, l'Organismo di Vigilanza). L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto 231.

L'efficacia dell'attività di vigilanza trova fondamento in un sistema strutturato di segnalazioni ed informazioni provenienti da tutti i Destinatari del Modello, con riferimento a tutti gli atti, comportamenti o eventi, di cui vengano a conoscenza, che potrebbero determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto 231.

Come previsto dalle Linee Guida di Confindustria e ABI e dalle *best practice*, i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza fanno riferimento alle seguenti categorie di informazioni:

- flussi informativi *ad hoc* (attinenti a criticità attuali o potenziali che è opportuno portare immediatamente a conoscenza dell'OdV, come meglio specificato *infra*, al paragrafo 3.6.1);
- informativa periodica (attinente a numerosi e diversi aspetti in merito ai quali è opportuno che l'OdV riceva informazioni a cadenza prestabilita – di norma annuale o semestrale –, per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio sul rispetto delle regole di comportamento previste nelle singole Parti Speciali del Modello, come meglio spiegato *infra*, al paragrafo 3.7).

3.6.1 Flussi informativi *ad hoc*

I flussi informativi *ad hoc* indirizzati all'OdV da Esponenti della Società o da terzi attengono a criticità attuali o potenziali e possono consistere in notizie occasionali in relazione alle quali è opportuna un'informativa immediata nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. L'obbligo di informazione ha per oggetto:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dall'autorità Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, riguardanti la

Società, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto 231;

- le richieste di assistenza legale da parte dei dirigenti e/o dei dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto 231;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del sistema disciplinare previsto nel Modello con evidenza specifica dei procedimenti disciplinari attivati e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i *report* e le relazioni da cui possano emergere elementi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231;
- l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari e la Società;
- eventuali infortuni sul luogo di lavoro con prognosi uguale o superiore a 40 giorni, ovvero provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro;
- eventuali incidenti o accadimenti che possano comportare un rischio ambientale.

L'OdV valuta le informazioni ricevute e determina le eventuali iniziative, ascoltando eventualmente l'autore del flusso e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta.

3.7 Informativa periodica

Oltre alle notizie di cui ai paragrafi precedenti – che riguardano fatti o eventi di carattere eccezionale – dovranno, altresì, essere comunicate all'Organismo di Vigilanza, su base periodica, le informazioni rilevanti al fine di agevolare l'opportuna attività di controllo secondo quanto previsto nelle tabelle riepilogative in calce a ciascuna Parte Speciale.

3.8 I canali di comunicazione con l'OdV

Al fine di facilitare il flusso di informazioni verso l'OdV, è stata istituita una casella *e-mail* dell'Organismo di Vigilanza: odv@Ligurcapital.it.

L'OdV può, inoltre, chiedere alla società di revisione informazioni in merito alle attività, da questa svolte, utili ai fini dell'attuazione del Modello.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso.

I componenti dell'OdV si astengono, altresì, dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie di un organismo di vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

3.9 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione raccolta e ogni report ricevuto o preparato dall'Organismo di Vigilanza sono conservati per 10 anni in un apposito archivio tenuto dall'OdV o da funzione da questo delegata in formato cartaceo o elettronico.

CAPITOLO 4

IL WHISTLEBLOWING

Con riferimento all'istituto del cosiddetto "*whistleblowing*" previsto dall'art. 6, comma 2-*bis* del Decreto 231, la Società prevede un canale di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e un sistema disciplinare conformi al D.Lgs. 24/2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, "*riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" ("**Decreto Whistleblowing**").

La Società, in conformità a quanto previsto dal Decreto *Whistleblowing*, ha istituito un canale interno per le segnalazioni (che garantisce la riservatezza del segnalante e della persona coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione) e ha individuato quale destinatario delle segnalazioni interne il RPCT.

La disciplina delle modalità di utilizzo del canale di segnalazione interno e della gestione delle segnalazioni e le informazioni sui presupposti per l'effettuazione di una segnalazione (sia tramite canale interno sia tramite canale esterno) sono contenute in un'apposita *Policy* (la "*Policy* di gestione delle segnalazioni degli illeciti D. Lgs. 24/2023"), alla quale si fa rimando per ogni ulteriore dettaglio.

Le segnalazioni devono essere effettuate e gestite nel rispetto del Decreto *Whistleblowing*.

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione e, a tal proposito, il Decreto *Whistleblowing* dispone la previsione di sanzioni pecuniarie e disciplinari nonché misure di sostegno per i segnalanti e la possibilità per quest'ultimi di comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito in ragione di una segnalazione.

A tal proposito, la Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che sia assicurato il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante (o di soggetti collegati) in ragione di una segnalazione.

CAPITOLO 5

LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è precipuo obiettivo della Società quello di garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta in esso contenute sia alle risorse già presenti in Società sia a quelle future. Il livello di conoscenza è realizzato con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

- La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti e collaboratori presenti in azienda al momento della sua adozione, così come lo sono eventuali successivi aggiornamenti significativi.

I nuovi assunti, invece, sono informati dell'adozione da parte della Società del Modello al momento dell'avvio dell'attività lavorativa presso la Società.

La Società, in particolare, deve garantire che ciascun nuovo assunto:

- riceva, al momento dell'instaurazione del rapporto, copia aggiornata del Modello 231 della Società;
- sottoscriva una dichiarazione di ricezione e di impegno al rispetto dello stesso.

- La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 (nonché della normativa anticorruzione, come previsto dal PTPCT) è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei rispettivi destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno gli stessi funzioni di rappresentanza della Società.

All'interno dei piani di formazione previsti dalla Società, è inserita anche la formazione in materia di *whistleblowing*.

Con riferimento ai nuovi assunti, la Società garantisce che questi ricevano, nell'ambito dell'attività formativa che viene svolta nelle prime giornate lavorative, una formazione di base anche in merito alla normativa di cui al Decreto 231.

La mancata partecipazione all'attività di formazione senza giustificazione da parte degli Esponenti della Società costituisce una violazione dei principi contenuti nel presente Modello

e, pertanto, potrà essere oggetto di sanzione ai sensi di quanto indicato nel seguente Capitolo 6.

5.2 Selezione ed informazione dei Fornitori, Consulenti e Partner

I Fornitori, i Consulenti e i *Partner* verranno adeguatamente informati, anche tramite apposite clausole negli accordi che regolano i loro rapporti con la Società, delle previsioni di cui al Modello.

CAPITOLO 6

SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

La definizione di un sistema disciplinare e di sanzioni (che devono essere commisurate alla violazione e dotate di potere deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto, un requisito essenziale del Modello.

L'applicazione del suddetto sistema sanzionatorio presuppone la mera violazione delle disposizioni del Modello; esso, pertanto, troverà applicazione indipendentemente dall'instaurazione, dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri anche uno dei Reati.

Il sistema sanzionatorio di seguito delineato trova applicazione, inoltre, in relazione alla commissione degli illeciti previsti dal Decreto *Whistleblowing*.

6.2 Sanzioni per i Dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti della Società in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, le stesse sono irrogate e attuate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

Le sanzioni applicabili ai Dipendenti, conformemente alle previsioni di cui al CCNL applicato dalla Società, sono le seguenti:

- 1) richiamo verbale;
- 2) ammonizione scritta;
- 3) multa (nei limiti stabiliti dal CCNL applicabile e da eventuali accordi sindacali tempo per tempo vigenti);
- 4) sospensione dal lavoro e dal trattamento economico (nei limiti stabiliti dal CCNL applicabile e da eventuali accordi sindacali aziendali tempo per tempo vigenti);

- 5) licenziamento (nei casi e nelle forme previsti dalla legge nonché in quelli previsti dal CCNL applicabile e da eventuali accordi sindacali aziendali tempo per tempo vigenti).

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dal CCNL applicato, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi e funzioni competenti della Società.

Fermi restando gli obblighi per la Società, scaturenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicabile, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili/Strumentali, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001;
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili/Strumentali, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- c) illeciti previsti dal Decreto *Whistleblowing* in relazione alle segnalazioni (*i.e.*, violazioni di obblighi di riservatezza, mancata adozione di un canale di segnalazione interna, ostacolo alle segnalazioni, ecc.).

B. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, del presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dello stesso (ivi comprese le violazioni previste dal Decreto *Whistleblowing*) la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto e in conformità con quanto previsto dal CCNL applicabile.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, del presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dello stesso, ovvero in caso di violazione, in qualsivoglia modo, delle misure a tutela del segnalante o di effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in

conformità a quanto normativamente previsto e in conformità con quanto previsto dal CCNL applicabile.

Più in particolare, in relazione alla gravità del comportamento commesso, potranno essere irrogate le seguenti sanzioni:

- 1) richiamo verbale, per le ipotesi in cui il dirigente non si sia attenuto scrupolosamente alle indicazioni contenute nel presente Modello;
- 2) richiamo scritto, per le ipotesi di maggior gravità rispetto a quelle di cui al punto precedente (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la mancata partecipazione – senza giustificazione – alle attività formative, il mancato rispetto dei flussi informativi indicati nel presente Modello, ecc.);
- 3) licenziamento, per le ipotesi di gravità tale da non suggerire la prosecuzione del rapporto, con decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione o da soggetto dallo stesso delegato.

* * *

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto 231 – a seguito della condotta censurata.

Si sottolinea, come il mancato puntuale rispetto delle regole contenute nel Modello costituirà elemento di valutazione professionale che potrà avere riflessi nel percorso di carriera o retributivo (con particolare riguardo, ad esempio, all'eventuale componente variabile/premiale della retribuzione).

Inoltre, ove i destinatari della sanzione siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione del provvedimento potrà prevedere anche la revoca della procura stessa.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV pur rimanendo il Consiglio di Amministrazione – e le persone da questo designate ovvero

delegate – responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari su eventuale segnalazione dell'OdV.

Fatto salvo quanto sopra, restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dal CCNL applicato, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi e funzioni competenti della Società.

6.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello (ivi comprese le violazioni previste dal Decreto *Whistleblowing*) da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV, anche tramite il Direttore, informa il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge nonché l'eventuale revoca di deleghe che siano state conferite al Consigliere.

È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per la Società di rivalersi sull'autore della condotta censurata per ogni danno, anche di immagine, e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione del presente Modello.

6.4 Misure nei confronti dei membri del Collegio Sindacale

In caso di violazione del presente Modello (ivi comprese le violazioni previste dal Decreto *Whistleblowing*) da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, l'OdV, anche tramite il Direttore, informa il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti.

6.5 Misure nei confronti dei Consulenti, dei Fornitori e dei Partner

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello applicabili ai Consulenti, ai Fornitori e ai Partner o ogni commissione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come – a titolo esemplificativo e non esaustivo – nel caso di

applicazione alla stessa da parte dell'autorità giudiziaria delle misure sanzionatorie previste dal Decreto 231.

6.6 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del presente Modello (ivi comprese le violazioni previste dal Decreto *Whistleblowing*) da parte di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, uno qualsiasi tra i componenti del Collegio Sindacale o del Consiglio di Amministrazione, informeranno immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione dell'accaduto.

Il Consiglio di Amministrazione prenderà, dunque, gli opportuni provvedimenti, tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico all'intero organismo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

CAPITOLO 7

VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Oltre all'attività di monitoraggio che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che contempla la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei Destinatari ed il Modello stesso), questo può effettuare la propria vigilanza anche tramite specifiche verifiche – anche a sorpresa – sulla reale idoneità del Modello alla prevenzione dei Reati, avvalendosi eventualmente di soggetti terzi in grado di assicurare una valutazione obiettiva dell'attività svolta.

Tale attività si può concretizzare – ad esempio – nella verifica a campione dei principali atti della Società e dei contratti di maggior rilevanza conclusi o negoziati dalla Società in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al Modello.

Inoltre, l'OdV è tenuto a verificare, avvalendosi degli strumenti più opportuni, la consapevolezza dei Dipendenti e degli Organi della Società rispetto alla tematica della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.

Per le verifiche l'OdV si avvale, di norma, anche del supporto delle funzioni che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE – A –

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

CAPITOLO A.1

Criteri per la definizione di pubblica amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

I reati di cui alla presente Parte Speciale trovano tutti come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (includendo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri).

Si indicano pertanto qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" e "Incaricati di Pubblico Servizio".

A.1.1 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti o categorie di Enti:

- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Agenzia delle Entrate, Magistratura ordinaria e amministrativa);
- Regioni e Comuni;
- società municipalizzate;
- stazioni appaltanti;
- Istituto Superiore della Sanità;
- enti ospedalieri;
- Autorità di Vigilanza (quali ad esempio Banca d'Italia, Consob, AGCM, ANAC, Corte dei Conti);
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO);
- ASL e ATS;
- enti e Monopoli di Stato;

- soggetti di diritto privato che esercitano un pubblico servizio (ad esempio, Cassa Depositi e Prestiti e Ferrovie dello Stato);
- fondazioni di previdenza ed assistenza;
- SIAE;
- autorità doganali;
- Ispettorato del lavoro.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa di tale elenco, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di Reati nei rapporti con la P.A.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

A.1.2 Pubblici Ufficiali

L'art. 357 c.p. definisce **pubblici ufficiali** *“coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*, precisando che *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*.

Il codice penale prevede tre tipi di pubbliche funzioni: legislativa, giudiziaria ed amministrativa.

Le prime due (legislativa e giudiziaria) non sono definite espressamente dall'art. 357 c.p. perché presentano caratteristiche tipiche che consentono una loro immediata individuazione; infatti:

- la funzione legislativa è l'attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni e Governo) che, secondo la Costituzione italiana, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge;
- la funzione giudiziaria è l'attività svolta dagli organi giudiziari (civili, penali e amministrativi) e dai loro ausiliari (cancelliere, segretario, perito, interprete, ecc.), per l'applicazione della legge al caso concreto.

La funzione amministrativa, così come definita dal comma secondo dell'art. 357 c.p., è un'attività che si caratterizza per il fatto di essere disciplinata da norme di diritto pubblico o

da atti autoritativi della P.A. (e ciò la differenza dalle attività di natura privatistica che sono disciplinate da strumenti di diritto privato, quali il contratto) e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti tre poteri:

- potere di formare e manifestare la volontà della P.A. (ad esempio, sindaco o assessore di un comune, componenti di commissioni di gare di appalto, dirigenti di aziende pubbliche, ecc.);
- potere autoritativo, che comporta l'esercizio di potestà attraverso le quali si esplica il rapporto di supremazia della P.A. nei confronti dei privati cittadini (ad esempio, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i componenti delle commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, i funzionari delle autorità di vigilanza, ecc.);
- potere certificativo, vale a dire potere di redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia probatoria privilegiata (ad esempio, notai).

Per fornire infine un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico-amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Si segnala, altresì, come la Corte di cassazione abbia spiegato che, ai fini della determinazione della qualifica di “pubblico ufficiale” sia sempre necessario valutare le “specifiche mansioni svolte” dal soggetto³. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che *“anche i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una struttura privatistica [...] possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici”*⁴.

A.1.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all'art. 358 c.p., a norma del quale, *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei*

³ Laddove queste siano “funzioni prettamente pubblicistiche”, tale qualifica può dirsi integrata (Cass. pen., Sez. V, 28 giugno 2017, n. 31676, fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto qualificabile come pubblico ufficiale il *project manager* di una società partecipata da un ente pubblico).

⁴ *Ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, 21 giugno 2021, n. 33779. Si veda, in proposito, anche Cass. pen., Sez. V, 28 giugno 2017, n. 31676.

poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo e uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla "pubblica funzione", da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'Autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc.

CAPITOLO A.2

Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001) e la fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del D. Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A. e la fattispecie di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati agli artt. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto.

A.2.1 Reati di tipo corruttivo

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ARTT. 318, 320 E 321 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per esercitare le proprie funzioni o i propri poteri riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, non dovuti o ne accetta la promessa.

Il legislatore, con la L. 6 novembre 2012, n. 190, ha eliminato ogni riferimento a un atto di ufficio già compiuto o da compiere.

La norma punisce sia la compravendita di singoli atti di ufficio, precedentemente riconducibili alla fattispecie di corruzione impropria, sia la cosiddetta corruzione per asservimento, ossia la messa a libro paga del pubblico agente, svincolata dal riferimento a uno specifico atto. In quest'ultima ipotesi il pubblico amministratore non si limita a fare mercimonio di un singolo atto d'ufficio, ma concede al privato la sua generale disponibilità in vista del conseguimento di una serie indeterminata di risultati vantaggiosi (si pensi ad esempio al caso in cui, un funzionario di un ente locale, a fronte della promessa di un Esponente della Società, circa l'assunzione o l'attribuzione di una consulenza fittizia a un suo familiare, si impegna a garantire per un periodo prolungato l'ottenimento di una serie di autorizzazioni).

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO, CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ARTT. 319, 319-BIS, 320 E 321 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, non dovuta o ne accetta la promessa.

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione ad interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319-*bis* c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni di cui all'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Si sottolinea infine come le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenzino dal delitto di concussione in quanto, nelle prime, tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (penale, civile o amministrativo), si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria (si pensi ad esempio al caso in cui un Esponente della Società faccia indebite "pressioni" su un Pubblico Ministero per ottenere la presentazione della richiesta di archiviazione di un procedimento penale in carico allo stesso).

È importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico di un ente indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

La presente fattispecie di reato è stata introdotta dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha scorporato l'induzione alla corruzione dalla concussione.

Tale ipotesi di reato si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Sono previste pene sia per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che induce il privato a dare o promettere utilità sia per il privato cittadino che asseconda tale richiesta.

La pena è aumentata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Il legislatore ha esteso la punibilità anche al privato che subisce l'attività induttiva, a cui è riservato un regime sanzionatorio più mite rispetto a quello previsto per il pubblico funzionario.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere le proprie funzioni o esercitare i propri poteri ovvero a omettere o ritardare un atto di sua competenza o compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)

Sulla base del richiamo all'art. 322-bis operato dall'art. 25 del Decreto, le fattispecie di reato di previste dagli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p. si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità siano dati, offerti o promessi, anche a seguito di induzione a farlo:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità sono dati, offerti o promessi:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio, negli altri casi.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS C.P.)

La norma in parola prevede la punizione di chiunque, all'infuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319-ter, e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis c.p., utilizzando intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato

di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.

Parimenti, è punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono, altresì, aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui al presente paragrafo A.2.1, profili di rischio in capo alla Società si individuano, ad esempio, nelle ipotesi in cui gli Esponenti della Società, i componenti del Collegio Sindacale e/o i Consulenti della stessa agiscano quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Per quanto riguarda invece la cosiddetta corruzione passiva, la Società potrebbe commettere il reato in proprio laddove la stessa svolge attività regolamentate da una normativa pubblicistica e rivolte al perseguimento di finalità pubbliche (ad esempio, le attività di erogazione e finanziamento dei Fondi).

In ogni caso, anche laddove gli Esponenti della Società siano sprovvisti della qualifica pubblicistica, potrebbero concorrere in un reato di corruzione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nel caso in cui fornissero un qualsiasi sostegno, materiale o morale ai sensi dell'art. 110 c.p., al pubblico funzionario per la commissione del reato. A tal riguardo, si precisa che sussiste l'ipotesi del concorso nel reato di corruzione anche quando si agisca quale mediatore tra il privato e il pubblico funzionario.

A.2.2 La concussione e l'abuso d'ufficio

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

L'art. 317 c.p., come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che,

abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Nella formulazione codicistica antecedente alla modifica apportata dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, la fattispecie in esame prevedeva quale soggetto attivo solo il pubblico ufficiale. Il legislatore con tale ultima modifica ha riesteso la soggettività attiva del reato anche all'incaricato di pubblico servizio.

La concussione, al pari della corruzione, prevede una condotta bilaterale, ovverosia da parte del concussore e del concusso.

Tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato: pertanto, gli Esponenti della Società potrebbero commettere il reato in proprio quando provvisti della necessaria qualifica pubblicistica (ad esempio, nell'ambito delle attività di erogazione e investimento dei Fondi); i medesimi potrebbero inoltre più concorrere in un reato di concussione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 110 c.p. o rispondere della diversa ipotesi delittuosa (qualora la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio si sostanzi in un'induzione indebita a dare o premettere denaro o altra utilità) prevista e punita dall'art. 319-*quater* c.p.

Inoltre, è astrattamente possibile che un Esponente della Società rivesta, al di fuori dell'attività lavorativa, una pubblica funzione o svolga un pubblico servizio. In tale ipotesi, questi, nello svolgimento del proprio ufficio o servizio, dovrà astenersi dal tenere comportamenti che, in violazione dei propri doveri d'ufficio e/o con abuso delle proprie funzioni, siano idonei a recare un vantaggio alla Società.

A.2.3. Le ipotesi di truffa

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMA 2, N. 1 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri (intendendosi inclusa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo, o comunque diversamente, la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

Si pensi, in particolare, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più

in generale, all'invio ad enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione per la Società.

Si pensi, ancora, alla falsa prospettazione dolosa di determinati vantaggi a seguito della sottoscrizione di uno strumento finanziario che già *ex ante* non possiede tali caratteristiche vantaggiose.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

Il reato in oggetto si perfeziona allorché i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato o da altri enti pubblici.

Si pensi ad esempio alle ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori, mediante la produzione di falsa documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

Si configura il reato di frode informatica quando, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A.

FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)

Il reato è integrabile da parte di chiunque commetta frode nella esecuzione dei contratti di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p.

FRODE AI DANNI DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (ART. 2, L. 23 DICEMBRE 1986, N. 898)

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640 *bis* del codice penale, il reato in oggetto è configurabile a carico di chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

La norma in parola prevede la punizione di chiunque, all'infuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319-*ter*, e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-*bis* c.p., utilizzando intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.

Parimenti, è punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono, altresì, aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p., in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

A.2.4 Reati di turbativa degli incanti

TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI (ART. 353 C.P.)

Tale ipotesi di reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

La pena è aumentata se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette.

La pena è diminuita nel caso in cui le condotte sopra indicate siano commesse nell'ambito di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE (ART. 353-BIS C.P.)

La fattispecie punisce la condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

A.2.5 Le ipotesi di peculato, malversazione e indebita percezione di erogazioni

PECULATO (ART. 314 C.P.)

La fattispecie prevede sia punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropri.

Tale fattispecie di reato rileva ai fini del D.Lgs. 231/2001 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Quanto alle ipotesi di applicabilità del presente reato agli Esponenti della Società, si richiamano le considerazioni svolte in relazione al reato di cui all'art. 317 c.p.

INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI (ART. 314-BIS C.P.)

La fattispecie punisce, fuori dei casi previsti dall'articolo 314 c.p., il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

La pena è aumentata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

Tale fattispecie di reato rileva ai fini del D.Lgs. 231/2001 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Quanto alle ipotesi di applicabilità del presente reato agli Esponenti della Società, si richiamano le considerazioni svolte in relazione al reato di cui all'art. 317 c.p.

PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (ART. 316 C.P.)

La fattispecie prevede sia punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Tale fattispecie di reato rileva ai fini del D.Lgs. 231/2001 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Quanto alle ipotesi di applicabilità del presente reato agli Esponenti della Società, si richiamano le considerazioni svolte in relazione al reato di cui all'art. 317 c.p.

MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione europea contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina a tali attività.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Risultano altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate ad uno scopo prefissato.

Tipico esempio è rappresentato dall'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso l'ente di personale appartenente a categorie privilegiate successivamente disattesa.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

La pena è aumentata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

Per ciò che concerne i reati di cui agli artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis c.p., si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o *una tantum*, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

A.2.6 Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-decies, determinando la rilevanza, ai fini della disciplina di cui al Decreto, del reato di "*induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*" previsto e punito dall'art. 377-bis c.p.

Ai sensi di tale ultimo articolo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

CAPITOLO A.3

A.3.1 Attività Sensibili nei rapporti con la P.A. e in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei Reati in oggetto che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza (ivi inclusa la gestione di ispezioni e verifiche);
- 2) Gestione dei Fondi (concessione, erogazione, monitoraggio);
- 3) Gestione delle giacenze dei Fondi (ivi incluse quelle derivanti da disinvestimenti);
- 4) Indizione e gestione di gare pubbliche;
- 5) Gestione dei procedimenti volti all'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o stranieri e loro impiego;
- 6) Gestione del contenzioso;
- 7) Utilizzo di sistemi informatici della Pubblica Amministrazione.

A.3.2 Attività Strumentali alla commissione dei reati di tipo corruttivo

Alcune attività che non comportano rapporti diretti con la P.A. possono nondimeno essere strumentali alla commissione della tipologia di reati di tipo corruttivo.

Ciò può accadere:

- 1) quando l'attività costituisce strumento di creazione di disponibilità occulte, da utilizzare per la corruzione di Pubblici Ufficiali. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la Società acquisti beni o servizi da Fornitori o affidi incarichi a Consulenti, pagando somme superiori al valore effettivo del bene o della prestazione, con l'accordo che il Fornitore/Collaboratore restituirà parte del prezzo pagato attraverso modalità non regolari;
- 2) quando l'attività costituisce il mezzo per corrispondere, direttamente o per interposta persona, ai funzionari pubblici, in forma occulta o indiretta, denaro o altra utilità in cambio di interessamenti indebiti. Si pensi, ad esempio, alla prospettata assunzione di un familiare del pubblico funzionario presso la Società, in vista del compimento di atti in favore di questa ovvero alle ipotesi in cui siano riconosciute ad un eventuale congiunto di un pubblico funzionario, dipendente della Società, privilegi o vantaggi professionali

indebiti o non dovuti e collegati all'interessamento del pubblico funzionario medesimo in una pratica relativa alla Società.

Si indicano di seguito alcune tipologie di attività che possono comportare rischi nel senso sopra indicato:

- a. *Affidamento di lavori, servizi e forniture;*
- b. *Acquisizione, progressione e gestione del personale;*
- c. *Gestione degli omaggi e delle liberalità (in entrata e in uscita);*
- d. *Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni (c.d. corporate giving);*
- e. *Gestione dei rimborsi spese;*
- f. *Gestione delle risorse finanziarie.*

CAPITOLO A.4

A.4.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) massima separazione possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e conclude, e il soggetto che lo controlla;
- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) adeguato livello di formalizzazione;
- d) attenzione ad evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su *target di performance* sostanzialmente irraggiungibili (se operando con modalità lecite).

A.4.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Attività Sensibili) e, al contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell’attività aziendale.

Si intende per “delega” l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Per quanto attiene i requisiti essenziali del sistema di deleghe e di procure, si rimanda a quanto già esposto *supra*, al cap. 2.5.1. (*“In particolare: il sistema di deleghe e procure”*).

A.4.3 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello sia direttamente che in forza di apposite clausole contrattuali.

È, innanzitutto, fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri tali da alterarne l'imparzialità di giudizio;
- b) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- c) il divieto di accettare liberalità che possano alterare l'imparzialità di giudizio degli Esponenti della Società nell'ambito delle attività di gestione, erogazione e finanziamento dei Fondi;
- d) in qualsivoglia contesto, fornire informazioni che non siano veritiere alla Pubblica Amministrazione ovvero indurre terzi a comportarsi in tal senso;
- e) appropriarsi di risorse pubbliche;
- f) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Fornitori e dei *Partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti (ivi incluse le risorse contenute nei Fondi) per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- i) nell'ambito dell'eventuale partecipazione o contribuzione ad attività di *lobbying*, avvalersi di intermediari privi di requisiti di onorabilità o che facciano ricorso a strumenti illeciti per l'ottenimento degli obiettivi della categoria rappresentata;

- j) alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informativo o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità sui dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente a danno dello Stato o di un Ente Pubblico o dell'Unione Europea;
- k) effettuare attività di erogazione e finanziamento dei Fondi in presenza di conflitti di interesse;
- l) turbare lo svolgimento di una gara pubblica.

CAPITOLO A.5

Principi procedurali specifici

A.5.1 Principi procedurali specifici generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, quelli qui di seguito descritti.

Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività della Società sia in territorio italiano sia all'estero.

A.5.2. Principi procedurali specifici relativi alle Attività Sensibili

In relazione alle Attività Sensibili individuate nel precedente Capitolo A.3, la Società – anche eventualmente adottando apposite procedure – garantisce il rispetto dei seguenti principi specifici:

1) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza (ivi inclusa la gestione di ispezioni e verifiche)

- a. La Società individua, anche attraverso un apposito strumento aziendale scritto, ruoli e responsabilità in relazione alla gestione dei rapporti con la P.A. (incluse le Autorità di Vigilanza).
- b. Ai Destinatari che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. (ivi incluse le Autorità di Vigilanza) per conto della Società deve essere formalmente conferito potere in tal senso (con apposita delega ovvero nel relativo contratto per Fornitori, Consulenti o *Partner*). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati al precedente capitolo.
- c. La Società garantisce la tracciabilità di tutte le comunicazioni intercorse tra la Società e la Pubblica Amministrazione (ivi incluse le Autorità di Vigilanza), nonché di tutti i flussi informativi ad essa trasmessi. A tal proposito, tutta la corrispondenza con la Pubblica Amministrazione (ivi incluse le Autorità di Vigilanza) deve essere conservata in formato cartaceo e/o elettronico.
- d. Deve essere garantito un flusso informativo periodico nei confronti dell'OdV in merito ai principali incontri con la P.A. (ivi incluse le Autorità di Vigilanza).

- e. La Società individua, anche attraverso un apposito strumento aziendale scritto, ruoli e responsabilità in relazione alla gestione delle visite ispettive da parte della P.A. (incluse le Autorità di Vigilanza).
- f. Alle verifiche e alle ispezioni condotte dalla Pubblica Amministrazione (es. INAIL, ATS, Polizia, Guardia di Finanza, ecc.) e dalle Autorità di Vigilanza presso le sedi della Società devono partecipare almeno due soggetti a ciò espressamente delegati/incaricati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali che diano atto dei rilievi eventualmente emersi (o sia conservata copia del verbale redatto dall'autorità).
- g. L'OdV deve essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività di verifica e ispezione e aggiornato sugli esiti della stessa, mediante apposita comunicazione interna.

2) Gestione dei Fondi (concessione, erogazione, monitoraggio)

- a. La Società gestisce le risorse relative ai Fondi nel pieno rispetto dei criteri di investimento, delle regole di trasparenza e delle modalità di rendicontazione previsti nelle relative Convenzioni. Inoltre, la Società effettua attività di erogazione e investimento dei Fondi soltanto nei confronti delle categorie di potenziali beneficiari e nel rispetto delle tipologie di intervento e dei settori di investimento espressamente previsti nelle relative Convenzioni.
- b. La Società assicura il rispetto dell'obbligo di tenuta separata della contabilità e del principio di segregazione nella gestione delle risorse finanziarie destinate a ciascun Fondo rispetto a quelle relative ad altri Fondi e alle altre attività della Società, tramite l'istituzione di conti correnti separati.
- c. La Società disciplina il processo di concessione, erogazione e monitoraggio dei Fondi, attraverso la "Procedura 05 - Interventi a favore di imprese", garantendo che siano individuati, prima dell'inizio dei progetti, i ruoli e le responsabilità in merito al processo di gestione dei singoli progetti di investimento dei Fondi.
- d. Il processo di gestione dei Fondi si articola lungo tre fasi principali – (i) concessione, (ii) erogazione e (iii) monitoraggio – e prevede il coinvolgimento di tutti i Settori aziendali e la costante supervisione del Direttore. È garantito il rispetto del principio di segregazione dei ruoli tra i soggetti responsabili della fase di concessione e quella di erogazione.

e. La fase di concessione si sviluppa lungo le seguenti fasi:

- ricevimento della domanda, tracciata attraverso un'apposita piattaforma digitale;
- istruttoria, svolta attraverso apposite *check-list* finalizzate alla verifica dei presupposti generali e speciali richiesti da ogni bando e alla raccolta della documentazione rilevante;
- svolgimento di *due diligence* (anche di carattere reputazionale) sui potenziali beneficiari e su eventuali co-investitori. Agli incontri con potenziali beneficiari e/o eventuali co-investitori e alle attività di negoziazione devono partecipare almeno due Esponenti della Società, i quali sono tenuti a verbalizzare i contenuti dei suddetti incontri;
- acquisizione del parere del Comitato Tecnico (laddove richiesto dallo specifico bando);
- presentazione della proposta di intervento da parte del Direttore al Consiglio di Amministrazione e delibera del Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrizione dei contratti, redatti con il supporto del Settore Legale e di eventuali consulenti esterni.

f. La fase di erogazione si articola nelle seguenti fasi principali:

- ricevimento della formale richiesta di erogazione;
- istruttoria, consistente nella verifica a livello documentale di tutte le richieste presentate dai beneficiari secondo la modulistica e i relativi allegati previsti dai corrispondenti bandi;
- erogazione. Il Responsabile del procedimento di erogazione, verificata anche la validità della documentazione richiesta (es. DURC, antimafia, etc.) predispone, infine, l'ordine di bonifico e lo trasmette al Settore Amministrazione, che procede alla trasmissione del bonifico sottoscritto dal Direttore.

g. La fase di monitoraggio prevede lo svolgimento di attività deputate a seguire in continuità le aziende beneficiari: ne sono un esempio i controlli effettuati attraverso piattaforme dati (es. Cribis, Cerved, Infocamere, etc.), la partecipazione alle Assemblee e/o alle riunioni di Consiglio (qualora previsto), fino all'eventuale

effettuazione di specifici controlli (anche *in loco*) – attraverso figure appositamente individuate – sulla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione rilasciata dai beneficiari e sull’effettivo impiego delle risorse relative ai Fondi erogate dalla Società.

h. Gli accordi di erogazione/investimento devono contenere un’apposita “**Clausola 231**”, per tale intendendosi una clausola a norma della quale la controparte della Società:

- dichiarare di conoscere la disciplina di cui al Decreto 231;
- dichiarare di non aver riportato condanne (ancorché non definitive) ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per uno dei Reati Presupposto;
- dichiarare di essere a conoscenza (avendone presa visione) del contenuto del Codice Etico e del Modello della Società;
- si impegni a rispettare tanto il dettato normativo del Decreto 231 quanto il contenuto del Codice Etico e del Modello della Società;
- si impegni a comunicare prontamente alla Società ogni possibile coinvolgimento in procedimenti che abbiano ad oggetto Reati Presupposto;
- accetti che, in caso di violazione degli impegni di cui ai punti che precedono, ovvero in caso di coinvolgimento in un procedimento per un Reato Presupposto, la Società abbia facoltà di sospendere/risolvere il rapporto.

i. Deve essere inviato un flusso informativo all’OdV in relazione ai controlli svolti sulla gestione delle risorse relative ai Fondi e sullo stato di avanzamento dei singoli progetti di erogazione/investimento.

3) Gestione delle giacenze dei Fondi (ivi incluse quelle derivanti da disinvestimenti)

a. La Società garantisce che l’investimento provvisorio delle giacenze dei Fondi (ivi incluse quelle derivanti da disinvestimenti) sia effettuato nel rispetto delle regole presenti all’interno delle Convenzioni dei Fondi e del sistema di deleghe e procure in essere presso la Società.

4) Indizione e gestione di gare pubbliche

- a. Nella gestione dell'Attività in oggetto, la Società garantisce il rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 36/2023 ("**Codice dei contratti pubblici**") e delle previsioni contenute nella "Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi".
- b. In particolare, la Società procede nel rispetto del Codice dei contratti pubblici, mediante l'adozione della procedura di selezione del Fornitore o Consulente in funzione dell'importo presunto dell'acquisto da effettuare.
- c. I bandi di gara vengo redatti con il coinvolgimento di una pluralità di funzioni aziendali (il Settore richiedente, il Settore Acquisti e il Responsabile Unico del Procedimento).
- d. Devono essere verificate in via preventiva le informazioni disponibili (incluse informazioni finanziarie) sui Fornitori e Consulenti, al fine di accertare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività, prima di instaurare con questi rapporti d'affari; in particolare, la Società richiede ai Fornitori e Consulenti le informazioni e dichiarazioni necessarie e procede alla verifica almeno delle clausole di esclusione di cui al Codice dei contratti pubblici.
- e. La selezione dei Fornitori e dei Consulenti deve avvenire sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili, in conformità ai principi del Codice dei contratti pubblici.
- f. È possibile effettuare acquisti "in deroga" rispetto alle regole previste dalla "Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi" nelle sole ipotesi espressamente disciplinate dalla Procedura stessa e sulla base di un'adeguata motivazione.
- g. Eventuali deroghe rispetto al principio di rotazione degli incarichi devono essere espressamente motivate dal Responsabile Unico del Procedimento all'interno della determina di assegnazione dell'incarico.
- h. Deve essere garantita la conservazione della documentazione relativa a tutte le fasi in cui si articola il processo di approvvigionamento di beni e servizi, in modo tale da garantire la tracciabilità delle operazioni svolte e del processo decisionale seguito.

- i. I rapporti con i Fornitori e Consulenti devono essere regolati per iscritto in tutti i loro termini e condizioni.
- j. I contratti con i Fornitori e i Consulenti devono essere sottoscritti nel rispetto del sistema di deleghe e procure in essere presso la Società e devono contenere Clausole 231.
- k. Deve essere inviato all'Organismo di Vigilanza un flusso informativo periodico in merito agli acquisti effettuati "in deroga" rispetto alle regole contenute nella "Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi".

5) Gestione dei procedimenti volti all'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o stranieri e loro impiego

- a. La Società individua, prima dell'inizio del procedimento, i ruoli e le responsabilità delle funzioni interne ed esterne in merito al processo di gestione dell'accesso a contributi e sovvenzioni pubblici.
- b. La Società assicura il monitoraggio costante - attraverso figure appositamente nominate all'inizio del processo - dell'avanzamento del progetto per il quale sono stati richiesti/ottenuti contributi pubblici e sull'eventuale relativa attività di *reporting* alla P.A., con evidenza e gestione delle eventuali anomalie.
- c. La Società assicura l'effettuazione di controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati dalla Società nella documentazione di richiesta.
- d. Deve essere presentato un resoconto finale all'OdV circa l'impiego delle somme ricevute da un ente pubblico per lo scopo per cui erano state richieste.

6) Gestione del contenzioso

- a. La Società definisce i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il singolo contenzioso o la posizione precontenziosa.
- b. Il coinvolgimento di Consulenti per la gestione di controversie deve avvenire solo previa verifica della professionalità e dell'onorabilità dei medesimi.
- c. L'Organismo di Vigilanza deve essere periodicamente aggiornato in occasione di eventi di rilievo, quali udienze importanti alle quali partecipino esponenti della Società.

- d. Si rinvia inoltre a quanto espressamente di seguito previsto in materia di selezione dei Consulenti.

7) Utilizzo di sistemi informatici della Pubblica Amministrazione

- a. È previsto il divieto di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informativo o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità sui dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente a danno dello Stato o di un Ente Pubblico o dell'Unione europea.
- b. La Società individua formalmente i soggetti deputati all'accesso e utilizzo delle principali piattaforme della Pubblica Amministrazione per conto della Società, in modo da garantire la tracciabilità delle operazioni compiute da tali soggetti sulle piattaforme della P.A.

Si rinvia, inoltre, alle previsioni di cui alla Parte Speciale F, con particolare riferimento alle Attività Sensibili di **“Utilizzo dei sistemi informatici”** e **“Utilizzo di software”**.

A.5.3. Principi procedurali specifici relativi alle Attività Strumentali alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione

Al fine di presidiare le Attività Sensibili e limitare il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione la Società – anche adottando apposite procedure – rispetta nell’ambito delle Attività Strumentali i seguenti principi specifici:

a) Affidamento di lavori, servizi e forniture

- a. Nella gestione dell’Attività in oggetto, la Società garantisce il rispetto della normativa di cui al Codice dei contratti pubblici e delle previsioni contenute nella “Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi”.
- b. In particolare, la Società procede nel rispetto del Codice dei contratti pubblici, mediante l’adozione della procedura di selezione del Fornitore o Consulente in funzione dell’importo presunto dell’acquisto da effettuare.
- c. La Società formalizza una lista (“albo fornitori”), nella quale sono inseriti i principali Fornitori e Consulenti già qualificati.
- d. I bandi di gara vengo redatti con il coinvolgimento di una pluralità di funzioni aziendali (il Settore richiedente, il Settore Acquisti e il Responsabile Unico del Procedimento).
- e. Devono essere verificate in via preventiva le informazioni disponibili (incluse informazioni finanziarie) sui Fornitori e Consulenti, al fine di accertare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività, prima di instaurare con questi rapporti d’affari; in particolare, la Società richiede ai Fornitori e Consulenti le informazioni e dichiarazioni necessarie e procede alla verifica almeno delle clausole di esclusione di cui al Codice dei contratti pubblici.
- f. La selezione dei Fornitori e dei Consulenti deve avvenire sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili, in conformità ai principi del Codice dei contratti pubblici.
- g. È possibile effettuare acquisti “in deroga” rispetto alle regole previste dalla “Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi” nelle sole ipotesi espressamente disciplinate dalla Procedura stessa e sulla base di un’adeguata motivazione.

- h. Eventuali deroghe rispetto al principio di rotazione degli incarichi devono essere espressamente motivate dal Responsabile Unico del Procedimento all'interno della determina di assegnazione dell'incarico.
- i. Deve essere garantita la conservazione della documentazione relativa a tutte le fasi in cui si articola il processo di approvvigionamento di beni e servizi, in modo tale da garantire la tracciabilità delle operazioni svolte e del processo decisionale seguito.
- j. I rapporti con i Fornitori e Consulenti devono essere regolati per iscritto in tutti i loro termini e condizioni.
- k. I contratti con i Fornitori e i Consulenti devono essere sottoscritti nel rispetto del sistema di deleghe e procure in essere presso la Società e devono contenere Clausole 231.
- l. La Società verifica, prima dell'effettuazione di pagamenti verso Consulenti, Fornitori e *Partner*, l'effettiva corrispondenza tra quanto previsto in fattura e quanto previsto nel contratto nonché l'effettiva esecuzione della prestazione secondo quanto contrattualmente pattuito.
- m. Deve essere inviato all'Organismo di Vigilanza un flusso informativo periodico in merito agli acquisti effettuati "in deroga" rispetto alle regole contenute nella "Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi".

b) Acquisizione, progressione e gestione del personale

- a. La Società garantisce che il processo di selezione e assunzione del personale avvenga secondo criteri di trasparenza e basati sui seguenti parametri:
 - (i) la regolamentazione di tutte le attività svolte nelle varie fasi di reclutamento all'interno della "Procedura 07 - Acquisizione risorse umane", con l'indicazione dei Settori coinvolti, delle modalità adottate, degli strumenti utilizzati e dei controlli effettuati, sia con riferimento al processo di selezione del personale dirigente che a quello relativo al personale non dirigente (nelle diverse forme di assunzione a tempo determinato/indeterminato);
 - (ii) la tracciabilità nel sistema di protocollo di tutte le candidature pervenute ed il *pre-screening* dei *curriculum vitae* in base ai requisiti indicati nell'avviso di selezione;

- (iii) l'adozione di metodologie e tecniche di valutazione tali da consentire che la valutazione sia condotta nel modo più oggettivo possibile, definendo preventivamente le istruzioni da seguire per la valutazione e quindi l'assegnazione dei punteggi e la stesura della graduatoria;
- (iv) la formalizzazione delle varie fasi del processo di selezione, mediante: (a) l'elaborazione di una scheda di valutazione per ciascun candidato oppure di una griglia di selezione complessiva che deve contenere, in maniera esaustiva e dettagliata, tutte le informazioni necessarie, coerentemente a quanto previsto nel citato *format*, al fine di meglio consentire la valutazione dei presupposti con i quali sono stati attribuiti i punteggi; (b) la redazione di apposita relazione contenente anche la graduatoria dei candidati valutati;
- (v) la definizione di condizioni economiche coerenti con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti a lui assegnati e la sottoscrizione del contratto di lavoro in linea con il sistema di poteri in essere;
- (vi) la sottoscrizione a cura del candidato prescelto di una dichiarazione, eventualmente inserita nello stesso contratto di assunzione, di:
 - assenza di conflitto di interessi;
 - insussistenza di cause ostative all'assunzione (ivi incluse ipotesi di *pantouflage*), nonché in caso di posizioni dirigenziali, di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità, nei casi in cui si applichi la normativa di riferimento;
 - accettazione del Modello, del Codice Etico nonché del PTPCT;
- (vii) la verifica della correttezza delle dichiarazioni prodotte dal candidato in fase di selezione, con il supporto del RPCT con riferimento a conflitti di interesse/*pantouflage* e, per le posizioni dirigenziali, l'insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità;
- (viii) esclusione di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi nel processo di assunzione del personale dipendente;
- (ix) conservazione della documentazione relativa al processo di selezione, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo.

- b. La Società garantisce che eventuali avanzamenti interni di carriera e riconoscimenti di premi (ivi compresa l'eventuale previsione, nel trattamento retributivo, di una componente variabile legata al raggiungimento di specifici obiettivi) siano assegnati secondo criteri oggettivi, basati sulla valorizzazione del merito e della professionalità, al raggiungimento di obiettivi predeterminati e in ogni caso nel rispetto della normativa tempo per tempo applicabile alla Società.
- c. La Società garantisce che ciascun neoassunto:
 - (i) riceva, al momento dell'instaurazione del rapporto, copia aggiornata del Modello, del Codice Etico e del PTPCT della Società;
 - (ii) riceva, nell'ambito dell'attività formativa che viene svolta nelle prime giornate lavorative, una formazione di base in merito alla normativa di cui al Decreto 231.

c) Gestione di omaggi e liberalità (in entrata e in uscita)

- a. È fatto divieto di ricevere, corrispondere e offrire direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, omaggi, vantaggi economici o altra utilità da/a un soggetto pubblico/privato, salvo quelli d'uso di modico valore (vale a dire nell'ordine di valore orientativamente di € 150,00⁵ da non superare cumulativamente nell'arco dell'anno solare), e, comunque, che siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra la Società e il predetto soggetto, a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o del vantaggio di Ligurcapital.
- b. In ogni caso, è vietato chiedere/sollecitare/pretendere, per sé o per altri, regali o altre utilità, seppur di modico valore, in relazione allo svolgimento delle attività di competenza della Società.
- c. Qualora si tratti di omaggi offerti a un Esponente della Società, per i quali si abbia il dubbio che eccedano il modico valore, l'interessato è tenuto a confrontarsi con il RPCT e/o con l'OdV e, qualora il dubbio persista, è tenuto a rifiutare l'omaggio, consegnandolo alla Società perché provveda alla restituzione o alla devoluzione in beneficenza.

⁵ In proposito, si richiamano le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel proprio Codice di Comportamento, che, all'art. 4, comma 3 (mutuato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), prevede che, "per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a Euro 150, anche sotto forma di sconto".

- d. In ogni caso, in caso di dubbia interpretazione in merito alla motivazione per la quale l'omaggio viene offerto, l'Esponente della Società è comunque tenuto a rifiutare lo stesso, dandone immediata comunicazione al RPCT e/o all'OdV.

d) Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni (c.d. corporate giving)

- a. A presidio dell'Attività Strumentale in esame la Società garantisce:
- (i) la verifica preventiva dell'onorabilità dei beneficiari della donazione e dei destinatari della sponsorizzazione nonché dell'assenza di conflitti di interesse con la Società;
 - (ii) la tracciabilità e collegialità del processo autorizzativo di concessione della contribuzione e il coinvolgimento, in tale processo, del Consiglio di Amministrazione;
 - (iii) il rispetto del divieto di dare esecuzione anche parziale ad una liberalità o sponsorizzazione prima dell'integrale completamento dell'iter autorizzativo;
 - (iv) il rispetto dell'obbligo di sottoscrivere un accordo di sovvenzione con l'ente ricevente, il quale dovrà indicare analiticamente lo scopo della sovvenzione e dovrà essere debitamente sottoscritto da un rappresentante legale dell'istituzione ricevente;
 - (v) una reportistica annuale all'Organismo di Vigilanza circa le sponsorizzazioni e le donazioni effettuate in corso d'anno;
 - (vi) la verifica, laddove possibile e opportuno, dell'utilizzazione dei contributi per i motivi per cui sono stati riconosciuti.

e) Gestione dei rimborsi spese

- a. La Società garantisce la previsione di specifici limiti e modalità per il rimborso di spese anticipate da esponenti aziendali e Dipendenti per l'esercizio delle attività sociali.
- b. Tutte le spese di viaggio e di rappresentanza sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione e giustificate da stretta attinenza all'attività lavorativa.

- c. Il rimborso delle spese sostenute avviene con modalità tracciabili e a fronte della compilazione di un apposito modulo di richiesta del rimborso; tutte le note spese devono essere adeguatamente registrate e archiviate.

f) Gestione delle risorse finanziarie

- a. Tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita devono essere adeguatamente identificabili e tracciabili, nonché correttamente e regolarmente registrati in appositi libri e registri contabili.
- b. Tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita devono essere supportati da specifica documentazione giustificatrice, che riporti chiaramente e fedelmente le transazioni a cui fa riferimento.
- c. La Società garantisce il principio di segregazione dei ruoli tra i soggetti che autorizzano e coloro che controllano i flussi finanziari in entrata e in uscita.
- d. La Società individua preventivamente gli esponenti aziendali a cui sono conferiti i poteri di spesa attraverso apposite procure ovvero delibere del Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la chiara individuazione a posteriori del soggetto avente i poteri di spesa per ogni transazione finanziaria effettuata.
- e. La Società effettua controlli dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita. In particolare, la Società verifica preventivamente che il conto destinatario del pagamento non sia intestato a soggetto diverso da quello che ha diritto di riceverlo, ovvero ubicato in un Paese diverso da quello ove detto soggetto ha sede.
- f. È fatto divieto di: (i) effettuare pagamenti indirizzati a conti cifrati o a conti per i quali non si è in grado di individuare con precisione le generalità dell'intestatario; (ii) avere rapporti con soggetti aventi sede o comunque operanti in Paesi che non garantiscono la trasparenza societaria; (iii) compiere operazioni tali da impedire la ricostruzione del flusso finanziario.
- g. È fatto divieto di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo quando il valore dell'operazione supera il limite alla circolazione del denaro contante tempo per tempo vigente. Il trasferimento può tuttavia essere

eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

- h. L'utilizzo del danaro contante è rigorosamente limitato alle operazioni di piccola cassa per contingenti esigenze operative (ed è in ogni caso tracciato).

CAPITOLO A.6

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO A.7

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella:

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Presidente del Consiglio di Amministrazione / Direttore	Descrizione delle attività rilevanti intercorse con la Pubblica Amministrazione.	Semestrale
Presidente del Consiglio di Amministrazione / Direttore	Segnalazione di eventuali criticità o conflitti di interesse riscontrati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.	Ad evento
Settore Legale e Affari Societari	Elenco dei principali contenziosi giudiziali e stragiudiziali in corso e breve descrizione dello stato di ciascuno di essi.	Semestrale
Presidente del Consiglio di Amministrazione / Direttore	Elenco delle ispezioni ricevute e/o in corso, specificando: i) Pubblica Amministrazione procedente; ii) soggetti partecipanti e iii) periodo di svolgimento; iv) esito. Trasmissione dei verbali d'ispezione che diano evidenza di criticità.	Ad evento
Direttore	Informativa in merito allo stato di avanzamento dei singoli progetti di erogazione/investimento dei Fondi e ai controlli svolti sulla gestione delle risorse relative ai Fondi.	Semestrale
Direttore	Segnalazione di eventuali criticità riscontrate nella gestione dei Fondi.	Ad evento
Direttore	Informativa in merito alla gestione delle erogazioni pubbliche.	Semestrale
Direttore	Segnalazione di eventuali criticità riscontrate nella gestione delle erogazioni pubbliche.	Ad evento
RPCT	Informativa in merito all'erogazione/al ricevimento di omaggi o regalie eccedenti la soglia di valore prevista dal Modello.	Ad evento
RPCT	Informativa in merito all'erogazione/ricevimento di omaggi o donazioni e all'effettuazione di	Semestrale

	sponsorizzazioni, con indicazione dei soggetti coinvolti.	
Direttore	Elenco del personale assunto nel periodo di riferimento, con indicazione: i) dell'inquadramento e delle mansioni; ii) delle procedure seguite per la selezione; iii) dei controlli svolti sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità.	Semestrale
Settore Acquisti	Acquisti effettuati "in deroga" rispetto alle regole contenute nella "Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi".	Semestrale

PARTE SPECIALE – B –

Reati Societari (ivi comprese le fattispecie di corruzione tra privati)

CAPITOLO B.1

Reati societari (art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari e alle fattispecie di corruzione tra privati richiamati all'interno dell'art. 25-ter del Decreto.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati all'art. 25-ter del Decreto, che appaiono potenzialmente rilevanti in relazione all'operatività della Società.

B.1.1 Le ipotesi di falsità

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui, consapevolmente, *“al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione”*.

Soggetti attivi di tali reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Si precisa che:

- ai sensi dell'art. 2621-bis c.c., la pena può essere ridotta se i fatti di cui alla disposizione citata siano di lieve entità o se riguardino società che non superino i limiti indicati dall'art. 1, comma 2, del Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267;
- ai sensi dell'art. 2621-ter c.c., la condotta non è punibile se il fatto è di particolare tenuità.

B.1.2 La tutela del capitale sociale

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

Il reato in questione, come quello previsto dal successivo art. 2627 c.c., riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli. Il reato in esame assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il

capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà applicabile il reato contemplato dal successivo art. 2627 c.c.

La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero, più probabilmente, simulata (quando per realizzare il loro scopo gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La norma è diretta alla tutela dell'effettività e integrità del capitale sociale e non può prescindere dall'analisi di cui all'art. 2357 c.c. il quale prevede che la società per azioni non può acquistare azioni proprie, nemmeno tramite società fiduciaria o interposta persona, se non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La norma prevede che le azioni debbano essere interamente liberate.

Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o anche quelle di trasferimento senza corrispettivo, quale la donazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;
- il reato è punibile a querela di parte;
- soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

B.1.3 La tutela del corretto funzionamento della società

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

B.1.4 La tutela penale contro le frodi

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui vengano diffusi dalla Società studi su società non quotate con previsioni di dati e suggerimenti esagerati e/o falsi.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

B.1.5 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Vigilanza

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)

Tale ipotesi di reato punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società o dal'ente per conto di terzi.

Il reato punisce, inoltre, la condotta dei soggetti sopra richiamati qualora i medesimi consapevolmente ostacolano le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità.

B.1.6 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE (ART. 54 D.LGS. 19/2023)

La norma punisce chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 19/2023 (ovverosia, il certificato attraverso il quale l'autorità preposta – per quanto riguarda lo Stato italiano, il notaio – verifica e attesta il rispetto dei requisiti di legalità per la realizzazione dell'operazione transfrontaliera), forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

CAPITOLO B.2

B.2.1 Le fattispecie di corruzione tra privati (art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis, del D. Lgs. n. 231/2001)

La Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, ha introdotto nel nostro ordinamento, attraverso la modifica dell’art. 2635 c.c. – fattispecie che originariamente puniva l’“infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità” – il reato di “**corruzione tra privati**”.

L’Articolo in parola è poi stato oggetto di ulteriori modifiche, a seguito delle quali, oggi recita come segue:

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Fermo quanto previsto dall’articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte”.

Il D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha introdotto nell’ordinamento una nuova fattispecie di reato, denominata “**istigazione alla corruzione tra privati**” prevista e punita dall’art. 2635-bis c.c.

L'Articolo in parola – anch'esso inserito nel novero dei reati presupposto – è poi stato oggetto di ulteriori modifiche, a seguito delle quali, oggi recita come segue:

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Ai fini dell'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto 231 rilevano esclusivamente le fattispecie di corruzione tra privati cosiddetta “attiva”, in virtù del richiamo che l'art. 25-ter, lett. s-bis, del Decreto 231 fa al terzo comma dell'art. 2635 (“*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà [...]*”) e al primo comma dell'art. 2635-bis c.c. (“*Chiunque offre o promette [...]*”).

CAPITOLO B.3

B.3.1 Attività Sensibili nell'ambito dei Reati Societari

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei Reati Societari che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Formazione e tenuta della contabilità (anche relativa al personale), delle scritture contabili, delle relazioni e di altre comunicazioni societarie previste dalla legge;
- 2) Gestione dei rapporti con i soci e con l'organo di controllo;
- 3) Gestione delle operazioni sul capitale e delle attività assembleari;
- 4) Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza.

B.3.2 Attività Sensibili e Strumentali nell'ambito delle fattispecie di corruzione tra privati

Le principali Attività Sensibili nell'ambito delle fattispecie di corruzione tra privati che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Affidamento di lavori, servizi e forniture;
- 2) Gestione del contenzioso;
- 3) Gestione dei rapporti con istituti di credito e con compagnie assicurative.

Costituiscono, invece, Attività Strumentali alla realizzazione delle fattispecie di corruzione tra privati le seguenti:

- a. *Affidamento di lavori, servizi e forniture;*
- b. *Acquisizione, progressione e gestione del personale;*
- c. *Gestione degli omaggi e delle liberalità (in entrata e in uscita);*
- d. *Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni (c.d. corporate giving);*
- e. *Gestione dei rimborsi spese;*
- f. *Gestione delle risorse finanziarie.*

CAPITOLO B.4

Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti e degli Organi della Società di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*ter*, D. Lgs. n. 231/2001) e che sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo). Sono, altresì, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali potenzialmente rilevanti ai fini della presente Parte Speciale.

A livello generale, nell'ambito dei Reati Societari:

- a) tutte le comunicazioni sociali devono essere redatte in modo tale che siano determinati con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione fornisce, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- b) la rilevazione dei dati di bilancio e la loro elaborazione deve seguire i principi di veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili oltre che nei documenti a questi ultimi connessi.

Con riferimento alle fattispecie di corruzione tra privati, in via generale è vietato a tutti i Destinatari del presente Modello porre in essere condotte che possano, direttamente o indirettamente, configurare tali reati. In particolare, è fatto divieto a tutti i Destinatari del presente Modello di:

- a) promettere, concedere o autorizzare qualunque remunerazione indebita o ogni altro vantaggio a favore di soggetti corruttibili (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori o soggetti che esercitano altre funzioni direttive), dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società o consorzi;
- b) cedere una parte del pagamento di un contratto a partiti politici, associazioni *no profit*, organizzazioni sindacali nonché a familiari, amici, società, direttamente o indirettamente, correlate a soggetti corruttibili, senza preventiva autorizzazione delle funzioni competenti;

- c) servirsi di intermediari, quali, Fornitori, Consulenti, *Partner* o altri terzi al fine di convogliare i pagamenti da destinare a soggetti corruttibili, a loro amici o familiari nonché a società, partiti politici, associazioni no profit, dipendenti o partner commerciali degli stessi.

Tutti i Destinatari del presente Modello e in particolare coloro che intrattengono rapporti commerciali con Fornitori, Consulenti, *Partner* e qualsiasi altra controparte contrattuale sono tenuti ad adottare condotte trasparenti, virtuose, leali e corrette, nel pieno rispetto della normativa nazionale, regolamentare e aziendale vigente, anche a tutela della libera e corretta concorrenza tra imprese.

Inoltre, tutti i Destinatari del presente Modello si impegnano a comunicare all'OdV qualsiasi comportamento che possa direttamente o indirettamente configurare un'ipotesi di reato di corruzione tra privati.

La Società, a sua volta, al fine di prevenire condotte di tipo corruttivo:

- a) assicura che i poteri di spesa siano adeguati ai ruoli e alle responsabilità ricoperte nell'organigramma aziendale, nonché alle esigenze di operatività ordinaria;
- b) adotta politiche di remunerazione per il *management* in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine, evitando politiche basate in modo esclusivo o prevalente su risultati difficilmente raggiungibili e/o tali da indurre i destinatari ad esporsi a tenere comportamenti illeciti;
- c) nella gestione delle finanze e della contabilità, adotta procedure aziendali idonee ad assicurare che tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano correttamente e regolarmente tracciati e che non siano creati conti segreti o scritture non registrate;
- d) assicura che la selezione e l'assunzione del personale dipendente avvenga nel rispetto delle procedure aziendali che prevedono più *step* progressivi (a partire dall'apertura della posizione fino all'autorizzazione del contratto) nonché, in generale, criteri di valutazione basati sulla professionalità e sul merito dei candidati;
- e) vieta il conferimento di incarichi consulenziali a soggetti terzi che abbiano come scopo quello di utilizzarli come canale per qualsiasi pratica corruttiva nonché la corresponsione di remunerazioni inappropriate rispetto ai servizi resi dai medesimi.

CAPITOLO B.5**Principi procedurali specifici relativi alle Attività Sensibili individuate in relazione ai Reati Societari**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, la Società cura che siano rispettati – anche adottando apposite procedure – i principi qui di seguito descritti.

1) Formazione e tenuta della contabilità (anche relativa al personale), delle scritture contabili, delle relazioni e di altre comunicazioni societarie previste dalla legge

- a. Con riferimento alla presente Attività Sensibile, i Destinatari sono tenuti a operare nel rispetto delle seguenti procedure aziendali:
- la “Procedura 08 - *Budgeting e reporting*”, che disciplina il processo di redazione e approvazione di: (i) la Relazione Previsionale e Programmatica, che, in quanto società *in-house*, Ligurcapital deve trasmettere alla Capogruppo; (ii) il *budget* annuale; (iii) il bilancio infra-annuale;
 - la “Procedura 02 - Bilancio d’esercizio”, che disciplina il processo di redazione e approvazione del bilancio d’esercizio.
- b. È fatto obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle consolidate prassi aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; nell’ambito dell’attività in oggetto, è fatto, in particolare, divieto di:
- rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- c. nell'ambito delle attività di tenuta della contabilità e formazione delle scritture contabili è garantita la partecipazione di più soggetti;
- d. è fatto obbligo di garantire la massima tracciabilità di ogni fase dei processi inerenti alle attività in oggetto (anche tramite l'utilizzo di sistemi informatici di gestione della contabilità), onde permettere l'individuazione di eventuali errori/scostamenti;
- e. la Società garantisce l'approntamento di adeguate difese fisiche e/o informatiche a protezione dei luoghi in cui sono custodite le scritture contabili in modo da impedire eventuali atti di distruzione e/o occultamento;
- f. la Società assicura il rispetto dell'obbligo di tenuta separata della contabilità e del principio di segregazione nella gestione delle risorse finanziarie destinate a ciascun Fondo rispetto a quelle relative ad altri Fondi e alle altre attività della Società;
- g. è garantita la trasmissione della bozza di bilancio al Consiglio di Amministrazione con ragionevole anticipo rispetto alla riunione di approvazione della stessa;
- h. è fatto obbligo di prevedere un flusso informativo specifico nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in merito alle fasi salienti del processo di approvazione del bilancio, nonché occasioni di confronto annuale tra l'OdV e tutti i soggetti coinvolti (in particolare, il Collegio Sindacale).
- i. Con specifico riferimento alla contabilità relativa al personale dipendente, la Società garantisce:
 - (i) la predisposizione, registrazione ed archiviazione di tutta la documentazione relativa ai trattamenti previdenziali, assicurativi e fiscali del personale, al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo;
 - (ii) l'autorizzazione al pagamento degli stipendi nel rispetto dei poteri per la movimentazione dei conti bancari;
 - (iii) la verifica periodica sulla corrispondenza tra il numero del personale ed il numero delle buste paghe elaborate;
 - (iv) la verifica della corretta elaborazione dei cedolini e della corretta predisposizione dei pagamenti degli stipendi;
 - (v) la verifica della corretta contabilizzazione delle voci relative al personale.

2) Gestione dei rapporti con i soci e con l'organo di controllo

- a. La Società garantisce, anche attraverso il rispetto della “Procedura 03 - Attività relative alle riunioni del Consiglio di Amministrazione” e della “Procedura 04 - Attività relative alle riunioni dell'Assemblea degli azionisti”:
- (i) l'identificazione della persona (o delle persone) preposta/e alla trasmissione della documentazione all'organo di controllo;
 - (ii) la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
 - (iii) l'effettuazione di riunioni periodiche tra il Collegio Sindacale e l'OdV allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *corporate governance*;
 - (iv) l'identificazione della persona (o delle persone) preposta/e alla trasmissione della documentazione rilevante ai fini di ogni riunione dell'assemblea dei soci;
 - (v) la tempestiva trasmissione ai soci di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea dei soci.

3) Gestione delle operazioni sul capitale e delle attività assembleari

- a. Tutte le operazioni straordinarie nonché i conferimenti, la distribuzione di utili o riserve, la sottoscrizione od acquisto di azioni, le operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, il riparto dei beni in sede di liquidazione, avvengono nel rispetto della normativa e delle *best practice* previste in materia di *corporate governance* nonché della “Procedura 03 - Attività relative alle riunioni del Consiglio di Amministrazione” e della “Procedura 04 - Attività relative alle riunioni dell'Assemblea degli azionisti”.
- b. Ai fini della corretta realizzazione di tali operazioni straordinarie sul capitale e della corretta conduzione delle attività assembleari la Società assicura:

- (i) l'identificazione, in via preliminare, di tutti gli adempimenti e le scadenze previste dalle disposizioni di legge applicabili nonché dei relativi responsabili;
- (ii) il monitoraggio continuo di tutte le attività di volta in volta poste in essere da parte del personale coinvolto nell'esecuzione della specifica operazione.

4) Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza

- a. La Società individua ruoli e responsabilità dei soggetti deputati a interfacciarsi con le Autorità di Vigilanza.
- b. È fatto obbligo di garantire la massima correttezza nell'ambito dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e la massima trasparenza nella comunicazione di dati e informazioni alle stesse.
- c. Nell'ambito dell'attività in oggetto, è fatto, in particolare, divieto di:
 - (i) esporre dati, notizie, informazioni false nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza od occultare fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
 - (ii) omettere le informazioni dovute nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e, in genere, tenere comportamenti ostruzionistici quali, a titolo puramente indicativo, opporre rifiuti pretestuosi, ritardare l'invio delle comunicazioni o la messa a disposizione della documentazione richiesta;
 - (iii) ostacolare in qualunque modo le Autorità di Vigilanza nell'esercizio delle funzioni loro demandate dalla legge.

Si rinvia, in quanto applicabili, alle previsioni di cui alla **Parte Speciale A**, con particolare riferimento alla tematica della **"Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità di Vigilanza (ivi inclusa la gestione di ispezioni e verifiche)"**.

CAPITOLO B.6**Principi procedurali specifici relativi alle Attività Sensibili in relazione alle fattispecie di corruzione tra privati**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, la Società cura che siano rispettati i principi qui di seguito descritti.

1) Affidamento di lavori, servizi e forniture

- a. Nella gestione dell'Attività in oggetto, la Società garantisce il rispetto della normativa di cui al Codice dei contratti pubblici e delle previsioni contenute nella "Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi".
- b. In particolare, la Società procede nel rispetto del Codice dei contratti pubblici, mediante l'adozione della procedura di selezione del Fornitore o Consulente in funzione dell'importo presunto dell'acquisto da effettuare.
- c. La Società formalizza una lista ("albo fornitori"), nella quale sono inseriti i principali Fornitori e Consulenti già qualificati.
- d. I bandi di gara vengo redatti con il coinvolgimento di una pluralità di funzioni aziendali (il Settore richiedente, il Settore Acquisti e il Responsabile Unico del Procedimento).
- e. Devono essere verificate in via preventiva le informazioni disponibili (incluse informazioni finanziarie) sui Fornitori e Consulenti, al fine di accertare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività, prima di instaurare con questi rapporti d'affari; in particolare, la Società richiede ai Fornitori e Consulenti le informazioni e dichiarazioni necessarie e procede alla verifica almeno delle clausole di esclusione di cui al Codice dei contratti pubblici.
- f. La selezione dei Fornitori e dei Consulenti deve avvenire sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili, in conformità ai principi del Codice dei contratti pubblici.
- g. È possibile effettuare acquisti "in deroga" rispetto alle regole previste dalla "Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi" nelle sole ipotesi

espressamente disciplinate dalla Procedura stessa e sulla base di un'adeguata motivazione.

- h. Eventuali deroghe rispetto al principio di rotazione degli incarichi devono essere espressamente motivate dal Responsabile Unico del Procedimento all'interno della determina di assegnazione dell'incarico.
- i. Deve essere garantita la conservazione della documentazione relativa a tutte le fasi in cui si articola il processo di approvvigionamento di beni e servizi, in modo tale da garantire la tracciabilità delle operazioni svolte e del processo decisionale seguito.
- j. I rapporti con i Fornitori e Consulenti devono essere regolati per iscritto in tutti i loro termini e condizioni.
- k. I contratti con i Fornitori e i Consulenti devono essere sottoscritti nel rispetto del sistema di deleghe e procure in essere presso la Società e devono contenere Clausole 231.
- l. La Società verifica, prima dell'effettuazione di pagamenti verso Consulenti, Fornitori e *Partner*, l'effettiva corrispondenza tra quanto previsto in fattura e quanto previsto nel contratto nonché l'effettiva esecuzione della prestazione secondo quanto contrattualmente pattuito.
- m. Deve essere inviato all'Organismo di Vigilanza un flusso informativo periodico in merito agli acquisti effettuati "in deroga" rispetto alle regole contenute nella "Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi".

2) Gestione del contenzioso

- a. La Società definisce i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il singolo contenzioso o la posizione precontenziosa.
- b. Il processo che conduce ad un accordo transattivo deve essere sempre adeguatamente tracciato e gli accordi transattivi devono essere debitamente formalizzati, sottoscritti in coerenza con il sistema autorizzativo in essere e correttamente archiviati.
- c. Il coinvolgimento di Consulenti per la gestione di controversie deve avvenire solo previa verifica della professionalità e dell'onorabilità dei medesimi.

- d. L'Organismo di Vigilanza deve essere periodicamente aggiornato in occasione di eventi di rilievo, quali udienze importanti alle quali partecipino Esponenti della Società.

Si rinvia inoltre a quanto espressamente sopra previsto in materia di selezione dei Consulenti.

3) Gestione dei rapporti con istituti di credito e con compagnie assicurative

- a. La Società adotta specifici presidi volti a: (i) definire i ruoli e le responsabilità delle principali funzioni coinvolte nei rapporti con istituti di credito e con compagnie assicurative; (ii) assicurare la tracciabilità dei contatti intrapresi con tali controparti, al fine di prevenire eventuali condotte irregolari.

Principi procedurali specifici relativi alle Attività Strumentali individuate in relazione alle fattispecie di corruzione tra privati

1) Affidamento di lavori, servizi e forniture

Si rinvia ai principi procedurali previsti dalla corrispondente Attività Sensibile.

2) Acquisizione, progressione e gestione del personale

- a. La Società garantisce che il processo di selezione e assunzione del personale avvenga secondo criteri di trasparenza e basati sui seguenti parametri:
- (i) la regolamentazione di tutte le attività svolte nelle varie fasi di reclutamento all'interno della "Procedura 07 - Acquisizione risorse umane", con l'indicazione dei Settori coinvolti, delle modalità adottate, degli strumenti utilizzati e dei controlli effettuati, sia con riferimento al processo di selezione del personale dirigente che a quello relativo al personale non dirigente (nelle diverse forme di assunzione a tempo determinato/indeterminato);
 - (ii) la tracciabilità nel sistema di protocollo di tutte le candidature pervenute ed il *pre-screening* dei *curriculum vitae* in base ai requisiti indicati nell'avviso di selezione;
 - (iii) l'adozione di metodologie e tecniche di valutazione tali da consentire che la valutazione sia condotta nel modo più oggettivo possibile, definendo preventivamente le istruzioni da seguire per la valutazione e quindi l'assegnazione dei punteggi e la stesura della graduatoria;
 - (iv) la formalizzazione delle varie fasi del processo di selezione, mediante: (a) l'elaborazione di una scheda di valutazione per ciascun candidato oppure di una griglia di selezione complessiva che deve contenere, in maniera esaustiva e dettagliata, tutte le informazioni necessarie, coerentemente a quanto previsto nel citato *format*, al fine di meglio consentire la valutazione dei presupposti con i quali sono stati attribuiti i punteggi; (b) la redazione di apposita relazione contenente anche la graduatoria dei candidati valutati;
 - (v) la definizione di condizioni economiche coerenti con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti a lui assegnati e la sottoscrizione del contratto di lavoro in linea con il sistema di poteri in essere;

- (vi) la sottoscrizione a cura del candidato prescelto di una dichiarazione, eventualmente inserita nello stesso contratto di assunzione, di:
 - assenza di conflitto di interessi;
 - insussistenza di cause ostative all'assunzione (ivi incluse ipotesi di *pantouflage*), nonché in caso di posizioni dirigenziali, di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità, nei casi in cui si applichi la normativa di riferimento;
 - accettazione del Modello, del Codice Etico nonché del PTPCT;
 - (vii) la verifica della correttezza delle dichiarazioni prodotte dal candidato in fase di selezione, con il supporto del RPCT con riferimento a conflitti di interesse/*pantouflage* e, per le posizioni dirigenziali, l'insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità;
 - (viii) esclusione di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi nel processo di assunzione del personale dipendente;
 - (ix) conservazione della documentazione relativa al processo di selezione, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo.
- b. La Società garantisce che eventuali avanzamenti interni di carriera e riconoscimenti di premi (ivi compresa l'eventuale previsione, nel trattamento retributivo, di una componente variabile legata al raggiungimento di specifici obiettivi) siano assegnati secondo criteri oggettivi, basati sulla valorizzazione del merito e della professionalità, al raggiungimento di obiettivi predeterminati e in ogni caso nel rispetto della normativa tempo per tempo applicabile alla Società.
- c. La Società garantisce che ciascun neoassunto:
- (i) riceva, al momento dell'instaurazione del rapporto, copia aggiornata del Modello, del Codice Etico e del PTPCT della Società;
 - (ii) riceva, nell'ambito dell'attività formativa che viene svolta nelle prime giornate lavorative, una formazione di base in merito alla normativa di cui al Decreto 231.

3) Gestione di omaggi e liberalità (in entrata e in uscita)

- a. È fatto divieto di ricevere, corrispondere e offrire direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, omaggi, vantaggi economici o altra utilità da/a un soggetto pubblico/privato, salvo quelli d'uso di modico valore (vale a dire nell'ordine di valore orientativamente di € 150,00⁶ da non superare cumulativamente nell'arco dell'anno solare), e, comunque, che siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra la Società e il predetto soggetto, a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o del vantaggio di Ligurcapital.
- b. In ogni caso, è vietato chiedere/sollecitare/pretendere, per sé o per altri, regali o altre utilità, seppur di modico valore, in relazione allo svolgimento delle attività di competenza della Società.
- c. Qualora si tratti di omaggi offerti a un Esponente della Società, per i quali si abbia il dubbio che eccedano il modico valore, l'interessato è tenuto a confrontarsi con il RPCT e/o con l'OdV e, qualora il dubbio persista, è tenuto a rifiutare l'omaggio, consegnandolo alla Società perché provveda alla restituzione o alla devoluzione in beneficenza.
- d. In ogni caso, in caso di dubbia interpretazione in merito alla motivazione per la quale l'omaggio viene offerto, l'Esponente della Società è comunque tenuto a rifiutare lo stesso, dandone immediata comunicazione al RPCT e/o all'OdV.

4) Gestione delle sponsorizzazioni e delle donazioni (c.d. corporate giving)

- a. A presidio dell'Attività Strumentale in esame la Società garantisce:
 - (i) la verifica preventiva dell'onorabilità dei beneficiari della donazione e dei destinatari della sponsorizzazione nonché dell'assenza di conflitti di interesse con la Società;
 - (ii) la tracciabilità e collegialità del processo autorizzativo di concessione della contribuzione e il coinvolgimento, in tale processo, del Consiglio di Amministrazione;

⁶ In proposito, si richiamano le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel proprio Codice di Comportamento, che, all'art. 4, comma 3 (mutuato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), prevede che, *"per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a Euro 150, anche sotto forma di sconto"*.

- (iii) il rispetto del divieto di dare esecuzione anche parziale ad una liberalità o sponsorizzazione prima dell'integrale completamento dell'iter autorizzativo;
- (iv) il rispetto dell'obbligo di sottoscrivere un accordo di sovvenzione con l'ente ricevente, il quale dovrà indicare analiticamente lo scopo della sovvenzione e dovrà essere debitamente sottoscritto da un rappresentante legale dell'istituzione ricevente;
- (v) una reportistica annuale all'Organismo di Vigilanza circa le sponsorizzazioni e le donazioni effettuate in corso d'anno;
- (vi) la verifica, laddove possibile e opportuno, dell'utilizzazione dei contributi per i motivi per cui sono stati riconosciuti.

5) Gestione dei rimborsi spese

- a. La Società garantisce la previsione di specifici limiti e modalità per il rimborso di spese anticipate da esponenti aziendali e Dipendenti per l'esercizio delle attività sociali.
- b. Tutte le spese di viaggio e di rappresentanza sostenute devono essere comprovate da idonea documentazione e giustificate da stretta attinenza all'attività lavorativa.
- c. Il rimborso delle spese sostenute avviene con modalità tracciabili e a fronte della compilazione di un apposito modulo di richiesta del rimborso; tutte le note spese devono essere adeguatamente registrate e archiviate.

6) Gestione delle risorse finanziarie

- a. Tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita devono essere adeguatamente identificabili e tracciabili, nonché correttamente e regolarmente registrati in appositi libri e registri contabili.
- b. Tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita devono essere supportati da specifica documentazione giustificatrice, che riporti chiaramente e fedelmente le transazioni a cui fa riferimento.
- c. La Società garantisce il principio di segregazione dei ruoli tra i soggetti che autorizzano e coloro che controllano i flussi finanziari in entrata e in uscita.

- d. La Società individua preventivamente gli esponenti aziendali a cui sono conferiti i poteri di spesa attraverso apposite procure ovvero delibere del Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la chiara individuazione a posteriori del soggetto avente i poteri di spesa per ogni transazione finanziaria effettuata.
- e. La Società effettua controlli dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita. In particolare, la Società verifica preventivamente che il conto destinatario del pagamento non sia intestato a soggetto diverso da quello che ha diritto di riceverlo, ovvero ubicato in un Paese diverso da quello ove detto soggetto ha sede.
- f. È fatto divieto di: (i) effettuare pagamenti indirizzati a conti cifrati o a conti per i quali non si è in grado di individuare con precisione le generalità dell'intestatario; (ii) avere rapporti con soggetti aventi sede o comunque operanti in Paesi che non garantiscono la trasparenza societaria; (iii) compiere operazioni tali da impedire la ricostruzione del flusso finanziario.
- g. È fatto divieto di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo quando il valore dell'operazione supera il limite alla circolazione del denaro contante tempo per tempo vigente. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
- h. L'utilizzo del danaro contante è rigorosamente limitato alle operazioni di piccola cassa per contingenti esigenze operative (ed è in ogni caso tracciato).

CAPITOLO B.7

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO B.8**Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella.

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Settore Amministrazione	Segnalazione di criticità riscontrate nell'ambito del processo di approvazione del bilancio.	Ad evento
Settore Amministrazione	Informativa in merito a eventuali anomalie nei rapporti con istituti di credito e compagnie assicurative e in merito a qualsivoglia controversia dovesse sorgere nell'ambito dei rapporti con gli stessi.	Ad evento

Si rinvia, in quanto applicabili, ai flussi informativi previsti nella **Parte Speciale A**.

PARTE SPECIALE – C –

**Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita, nonché autoriciclaggio, reati di terrorismo e delitti in materia di strumenti di
pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**

CAPITOLO C.1

C.1.1 Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per “acquisto” si intende l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene.

Per “ricezione” si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per “occultamento” si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il danaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi reato, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l’agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al danaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col danaro di provenienza delittuosa oppure al danaro conseguito dall’alienazione di cose della medesima provenienza (si pensi al caso in cui la Società, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o faccia parte di un’associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell’attività lecita).

RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza da reato.

Per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il danaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per “trasferimento” si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o contravvenzione.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il termine “impiegare” è normalmente sinonimo di “utilizzo per qualsiasi scopo”. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell’impedire il turbamento del sistema economico e dell’equilibrio concorrenziale attraverso l’utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per “impiegare” debba intendersi in realtà “investire”. Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. è quello costituito dalla provenienza da reato del denaro o di qualsiasi altra utilità di cui l’agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della su indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell’origine illecita, con l’ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l’impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio dell’attività professionale.

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.)

L’art. 648-ter.1 c.p. prevede la punizione di chi “*avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa*” e una specifica pena “*quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da*

contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi".

Il secondo comma prevede una circostanza attenuante quando il fatto riguarda denaro o cose proveniente da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Il terzo comma dell'art. 648-ter.1 c.p. prevede, inoltre, un'altra circostanza attenuante se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La fattispecie, pertanto, prevede e punisce una condotta tale per cui l'autore, dopo aver commesso o concorso a commettere un reato, cerca di ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita del provento ricavato dal primo reato attraverso il suo riutilizzo *"in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative"*.

Costituiscono circostanze aggravanti:

- l'aver commesso tale reato con le modalità di cui all'art. 416-bis c.p., concernente il reato di "Associazioni di tipo mafioso anche straniero": in tal caso troveranno, in ogni caso, applicazione le pene previste dal primo comma dell'art. 648-ter.1 c.p.;
- l'aver commesso tale reato nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Costituisce invece una circostanza attenuante – che comporta la diminuzione della pena fino alla metà – il fatto che il reo *"si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto"* (art. 648-ter.1, comma 6, c.p.).

Non è invece punibile, ai sensi dell'art. 648-ter.1 c.p., l'autore del Reato di Autoriciclaggio allorquando il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati *"alla mera utilizzazione o al godimento personale"*.

Il Decreto Antiriciclaggio

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi superiori alle soglie di legge con strumenti di pagamento non tracciabili ed assicurando la tracciabilità delle operazioni attraverso diversi presidi, quali l'identificazione della clientela.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio.

È bene precisare che la violazione degli obblighi previsti dalla predetta normativa non comporta di per sé la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-*octies* del Decreto, ma è sanzionata ai sensi del Decreto Antiriciclaggio sulla base di una politica preventiva che prescinde dal ricorrere in concreto di una fattispecie penale. Tale approccio mira a garantire il rispetto dei fondamentali principi di dettagliata conoscenza della clientela e della tracciabilità delle operazioni che costituiscono in ogni caso presidi di controllo primari a prevenzione anche delle fattispecie criminose previste dal codice penale.

C.1.2 I delitti con finalità di terrorismo

IL REATO DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il Reato di finanziamento del terrorismo è stato introdotto con il D.lgs. 109/2007, di recepimento della direttiva 2005/60/CE emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 26 ottobre 2005.

Per finanziamento del terrorismo si intende: *“qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti”*.

La nuova normativa in tema di finanziamento del terrorismo adotta le medesime misure di prevenzione già vigenti contro i Reati di Riciclaggio ed introdotte con il Decreto Antiriciclaggio, prevedendo inoltre altre norme idonee per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche disposto dalle numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che si sono succedute dal 1999 ad oggi, dal Regolamento CE n. 2580/2001 emanato dal Consiglio in data 27 dicembre 2001 e relativo a misure restrittive specifiche destinate a combattere il terrorismo, nonché dai Regolamenti comunitari emanati ai sensi degli artt. 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto dell’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche è disposto, con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Ai sensi del D.lgs. 109/2007, per “congelamento di fondi” si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione del portafoglio. Per “congelamento di risorse economiche” si intende, invece, il divieto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all'art. 25-quater del Decreto 231 e ritenuti applicabili alla Società.

ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE (ART. 270 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

È punito, inoltre, chiunque partecipa alle suddette associazioni.

ASSOCIAZIONE CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINAMENTO DEMOCRATICO (ART. 270-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI (ART. 270-TER C.P.)

La norma in esame sanziona chiunque dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

FINANZIAMENTO DI CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO (L. N. 153/2016, ART. 270-QUINQUIES.1 C.P.)

La norma punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1 c.p., raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. La norma punisce, altresì, chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro sopra indicati.

SOTTRAZIONE DI BENI O DENARO SOTTOPOSTI A SEQUESTRO (ART. 270-QUINQUIES.2 C.P.)

La norma punisce chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies.

CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO (ART. 270-SEXIES C.P.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ACCORDO E COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ASSOCIAZIONE (ARTT. 304 E 305 C.P.)

Questa norma punisce la condotta di chi si accordi al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 c.p.).

REATI DI TERRORISMO PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI

Tali fattispecie di reato consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.

REATI POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DELL'8 DICEMBRE 1999

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- un atto che costituisce reato come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
- qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, od obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Tra le condotte criminose integrative delle fattispecie di reato di terrorismo, quelle che potrebbero facilmente realizzarsi sono le condotte consistenti nel "finanziamento" (vedi art. 270-bis c.p.).

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiusdittico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché

si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, perché si configuri una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività. Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa anche qualora il soggetto agisse a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono desumersi da elementi univoci e obiettivi.

C.1.3. I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-TER C.P.)

L'art. 493-ter c.p. punisce la condotta di chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Il primo comma della norma prevede che è, altresì, punito chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

Si configura il reato di frode informatica quando, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

Il reato di frode informatica è richiamato dall'art. 25-octies.1 con riferimento alla sola ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell'art. 640-ter c.p. (*"se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema"*).

TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 512-BIS C.P.)

Il reato punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

CAPITOLO C.2

C.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, reati di terrorismo e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati in oggetto che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Attuazione di un sistema interno finalizzato alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento di terrorismo in conformità alla normativa tempo per tempo applicabile;
- 2) Affidamento di lavori, servizi e forniture;
- 3) Gestione delle risorse finanziarie;
- 4) Gestione dei Fondi (concessione, erogazione, monitoraggio);
- 5) Gestione di strumenti di pagamenti diversi dal contante (quali carte di credito aziendali);
- 6) Cessione di asset e operazioni straordinarie.

CAPITOLO C.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutte le procedure e ai principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione del fenomeno del riciclaggio adottati dalla Società come presidio fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

In particolare, i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dalla presente Parte Speciale;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. non assumere né intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali (ovvero che siano indicati nelle liste di riferimento relative al contrasto finanziario al terrorismo o facciano parte di organizzazioni presenti nelle stesse, ovvero che risultino destinatari di cosiddette "*international sanctions*") o che comunque si sappia o sospetti che operino al di fuori della liceità;
4. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
5. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

CAPITOLO C.4

C.4.1. Principi procedurali specifici

Nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale, la Società – anche adottando apposite procedure – cura che siano rispettati i principi qui di seguito descritti.

1) Attuazione di un sistema interno finalizzato alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento di terrorismo in conformità alla normativa tempo per tempo applicabile

- a. Con riferimento alla presente Attività Sensibile, la Società garantisce il rispetto dell'obbligo di cui all'art 10, comma 4, del Decreto Antiriciclaggio, ai sensi del quale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, le Pubbliche Amministrazioni devono comunicare all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.
- b. A tal fine, la Società:
 - adotta e aggiorna periodicamente procedure volte a disciplinare l'assolvimento del suddetto obbligo previsto dal Decreto Antiriciclaggio ("Linee Guida SOS Acquisti servizi lavori e forniture" e "Linee Guida SOS Interventi a favore di imprese");
 - ha nominato un Responsabile per le segnalazioni di operazioni sospette, che provvede a effettuare le segnalazioni alla UIF;
 - garantisce l'erogazione continuativa di formazione al personale al fine della corretta osservanza delle Linee Guida sopra menzionate e delle previsioni del Decreto Antiriciclaggio applicabili alla Società.

2) Affidamento di lavori, servizi e forniture

- a. Nella gestione dell'Attività in oggetto, la Società garantisce il rispetto della normativa di cui al Codice dei contratti pubblici e delle previsioni contenute nella "Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi".

- b. In particolare, la Società procede nel rispetto del Codice dei contratti pubblici, mediante l'adozione della procedura di selezione del Fornitore o Consulente in funzione dell'importo presunto dell'acquisto da effettuare.
- c. La Società formalizza una lista ("albo fornitori"), nella quale sono inseriti i principali Fornitori e Consulenti già qualificati.
- d. I bandi di gara vengo redatti con il coinvolgimento di una pluralità di funzioni aziendali (il Settore richiedente, il Settore Acquisti e il Responsabile Unico del Procedimento).
- e. Devono essere verificate in via preventiva le informazioni disponibili (incluse informazioni finanziarie) sui Fornitori e Consulenti, al fine di accertare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività, prima di instaurare con questi rapporti d'affari; in particolare, la Società richiede ai Fornitori e Consulenti le informazioni e dichiarazioni necessarie e procede alla verifica almeno delle clausole di esclusione di cui al Codice dei contratti pubblici.
- f. La selezione dei Fornitori e dei Consulenti deve avvenire sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili, in conformità ai principi del Codice dei contratti pubblici.
- g. È possibile effettuare acquisti "in deroga" rispetto alle regole previste dalla "Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi" nelle sole ipotesi espressamente disciplinate dalla Procedura stessa e sulla base di un'adequata motivazione.
- h. Eventuali deroghe rispetto al principio di rotazione degli incarichi devono essere espressamente motivate dal Responsabile Unico del Procedimento all'interno della determina di assegnazione dell'incarico.
- i. Deve essere garantita la conservazione della documentazione relativa a tutte le fasi in cui si articola il processo di approvvigionamento di beni e servizi, in modo tale da garantire la tracciabilità delle operazioni svolte e del processo decisionale seguito.
- j. I rapporti con i Fornitori e Consulenti devono essere regolati per iscritto in tutti i loro termini e condizioni.
- k. I contratti con i Fornitori e i Consulenti devono essere sottoscritti nel rispetto del sistema di deleghe e procure in essere presso la Società e devono contenere Clausole 231.

- l. La Società verifica, prima dell'effettuazione di pagamenti verso Consulenti, Fornitori e *Partner*, l'effettiva corrispondenza tra quanto previsto in fattura e quanto previsto nel contratto nonché l'effettiva esecuzione della prestazione secondo quanto contrattualmente pattuito.
- m. Deve essere inviato all'Organismo di Vigilanza un flusso informativo periodico in merito agli acquisti effettuati "in deroga" rispetto alle regole contenute nella "Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi".

3) Gestione delle risorse finanziarie

- a. Tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita devono essere adeguatamente identificabili e tracciabili, nonché correttamente e regolarmente registrati in appositi libri e registri contabili.
- b. Tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita devono essere supportati da specifica documentazione giustificatrice, che riporti chiaramente e fedelmente le transazioni a cui fa riferimento.
- c. La Società garantisce il principio di segregazione dei ruoli tra i soggetti che autorizzano e coloro che controllano i flussi finanziari in entrata e in uscita.
- d. La Società individua preventivamente gli esponenti aziendali a cui sono conferiti i poteri di spesa attraverso apposite procure ovvero delibere del Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire la chiara individuazione a posteriori del soggetto avente i poteri di spesa per ogni transazione finanziaria effettuata.
- e. La Società effettua controlli dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita. In particolare, la Società verifica preventivamente che il conto destinatario del pagamento non sia intestato a soggetto diverso da quello che ha diritto di riceverlo, ovvero ubicato in un Paese diverso da quello ove detto soggetto ha sede.
- f. È fatto divieto di: (i) effettuare pagamenti indirizzati a conti cifrati o a conti per i quali non si è in grado di individuare con precisione le generalità dell'intestatario; (ii) avere rapporti con soggetti aventi sede o comunque operanti in Paesi che non garantiscono la trasparenza societaria; (iii) compiere operazioni tali da impedire la ricostruzione del flusso finanziario.
- g. È fatto divieto di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a

qualsiasi titolo quando il valore dell'operazione supera il limite alla circolazione del denaro contante tempo per tempo vigente. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

- h. L'utilizzo del danaro contante è rigorosamente limitato alle operazioni di piccola cassa per contingenti esigenze operative (ed è in ogni caso tracciato).

4) Gestione dei Fondi (concessione, erogazione, monitoraggio)

- a. La Società gestisce le risorse relative ai Fondi nel pieno rispetto dei criteri di investimento, delle regole di trasparenza e delle modalità di rendicontazione previsti nelle relative Convenzioni. Inoltre, la Società effettua attività di erogazione e investimento dei Fondi soltanto nei confronti delle categorie di potenziali beneficiari e nel rispetto delle tipologie di intervento e dei settori di investimento espressamente previsti nelle relative Convenzioni.
- b. La Società assicura il rispetto dell'obbligo di tenuta separata della contabilità e del principio di segregazione nella gestione delle risorse finanziarie destinate a ciascun Fondo rispetto a quelle relative ad altri Fondi e alle altre attività della Società, tramite l'istituzione di conti correnti separati.
- c. La Società disciplina il processo di concessione, erogazione e investimento dei Fondi, attraverso la "Procedura 05 - Interventi a favore di imprese", garantendo che siano individuati, prima dell'inizio dei progetti, i ruoli e le responsabilità in merito al processo di gestione dei singoli progetti di investimento dei Fondi.
- d. Il processo di gestione dei Fondi si articola lungo tre fasi principali – (i) concessione, (ii) erogazione e (iii) monitoraggio – e prevede il coinvolgimento di tutti i Settori aziendali e la costante supervisione del Direttore. È garantito il rispetto del principio di segregazione dei ruoli tra i soggetti responsabili della fase di concessione e quella di erogazione.
- e. La fase di concessione si sviluppa lungo le seguenti fasi:
 - ricevimento della domanda, tracciata attraverso un'apposita piattaforma digitale;
 - istruttoria, svolta attraverso apposite *check-list* finalizzate alla verifica dei presupposti generali e speciali richiesti da ogni bando e alla raccolta della documentazione rilevante;

- svolgimento di *due diligence* (anche di carattere reputazionale) sui potenziali beneficiari e su eventuali co-investitori. Agli incontri con potenziali beneficiari e/o eventuali co-investitori e alle attività di negoziazione devono partecipare almeno due Esponenti della Società, i quali sono tenuti a verbalizzare i contenuti dei suddetti incontri;
 - acquisizione del parere del Comitato Tecnico (laddove richiesto dallo specifico bando);
 - presentazione della proposta di intervento da parte del Direttore al Consiglio di Amministrazione e delibera del Consiglio di Amministrazione;
 - sottoscrizione dei contratti, redatti con il supporto del Settore Legale e di eventuali consulenti esterni.
- f. La fase di erogazione si articola nelle seguenti fasi principali:
- ricevimento della formale richiesta di erogazione;
 - istruttoria, consistente nella verifica a livello documentale di tutte le richieste presentate dai beneficiari secondo la modulistica e i relativi allegati previsti dai corrispondenti bandi;
 - erogazione. Il Responsabile del procedimento di erogazione, verificata anche la validità del DURC relativo al beneficiario e della documentazione antimafia, predispone, infine, l'ordine di bonifico e lo trasmette al Settore Amministrazione, che procede alla trasmissione del bonifico sottoscritto dal Direttore.
- g. La fase di monitoraggio prevede lo svolgimento di specifici controlli (anche *in loco*) – attraverso figure appositamente individuate – sulla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione rilasciata dai beneficiari e sull'effettivo impiego delle risorse relative ai Fondi erogate dalla Società.
- h. Gli accordi di erogazione/investimento devono contenere un'apposita Clausola 231.
- i. Deve essere inviato un flusso informativo all'OdV in relazione ai controlli svolti sulla gestione delle risorse relative ai Fondi e sullo stato di avanzamento dei singoli progetti di erogazione/investimento.

5) Gestione di strumenti di pagamenti diversi dal contante (quali carte di credito aziendali)

- a. La Società garantisce il rispetto dei seguenti principi:
- (i) l'attribuzione delle carte di credito e di altri mezzi di pagamento diversi dal contante deve avvenire secondo criteri di assegnazione predeterminati, nel rispetto dei passaggi autorizzativi previsti per la concessione delle stesse;
 - (ii) la previsione di specifici criteri di determinazione dei *plafond* e una disciplina autorizzativa per le richieste di eventuali modifiche degli stessi;
 - (iii) l'individuazione di regole di utilizzo delle carte di credito e di altri mezzi di pagamento diversi dal contante (*i.e.*, la tipologia di spese consentite);
 - (iv) l'effettuazione di specifici controlli *ex post* (*i.e.* l'ammontare e la tipologia delle spese sostenute);
 - (v) la tracciabilità del processo di gestione delle carte di credito aziendali e di altri mezzi di pagamento diversi dal contante con archiviazione della relativa documentazione.

6) Cessione di asset e operazioni straordinarie

- a. Nell'ambito della presente Attività Sensibile, la Società garantisce:
- (i) l'adozione di modalità trasparenti e tracciabili per tutti i passaggi dell'*iter* dell'operazione e per quanto riguarda la movimentazione di flussi di denaro che gli stessi comportano;
 - (ii) l'individuazione preventiva degli esponenti aziendali a cui sono conferiti i poteri per effettuare le operazioni di trasferimento ad altri degli *asset* della Società, al fine di garantire la chiara individuazione a posteriori del soggetto avente i poteri per l'esecuzione dell'operazione effettuata;
 - (iii) una attenta valutazione delle ragioni dell'operazione tale da limitare il rischio che la medesima sia volta a eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.;

- (iv) il coinvolgimento (ancorché a solo titolo informativo), per le operazioni di trasferimento degli *asset* di maggiore rilevanza e per ogni operazione straordinaria, dell'Organismo di Vigilanza;
- (v) il divieto di effettuare operazioni volte ad attribuire fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità di proprietà della Società.

CAPITOLO C.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia delle procedure/regole interne in relazione alla prevenzione dei Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- proporre eventuali modifiche nelle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO C.6**Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella.

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Settore Amministrazione	Segnalazione di anomalie o situazioni di irregolarità riscontrate nell'ambito della gestione dei flussi finanziari.	Ad evento
Direttore	Informativa in merito a eventuali cessioni di <i>asset</i> e operazioni straordinarie.	Semestrale

Si rinvia, in quanto applicabili, ai flussi informativi previsti nella **Parte Speciale A**.

PARTE SPECIALE – D –

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e Delitti contro la personalità individuale

CAPITOLO D.1

D.1.1. Le fattispecie dei reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/2001)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Testo Unico Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589, secondo comma, (omicidio colposo) e 590, terzo comma, (lesioni personali colpose gravi o gravissime) c.p., in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica", ovverosia allorquando l'evento si sia verificato a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 COMMA 3 C.P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

"una malattia certamente o probabilmente insanabile;

la perdita di un senso;

la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella".

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, la Società ha deciso di dotarsi anche della presente Parte Speciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del Testo Unico Sicurezza.

Ai sensi del suddetto articolo *"in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti"*.

D.1.2 Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce altresì all'*"impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"* (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs, n. 286/1998), fattispecie introdotta nel novero dei Reati Presupposto del Decreto 231, all'art. 25-duodecies, dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE, e ritenuta applicabile alla Società.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- a) in numero superiore a tre;
- b) minori in età non lavorativa;
- c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p.

In particolare, le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Si segnala che l'art. 25-duodecies è stato oggetto di modifiche ad opera della Legge 161 del 4 novembre 2017, che ha introdotto il richiamo all'art. 12 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (recante *"Disposizioni contro le immigrazioni clandestine"*), in relazione alle condotte di

procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il novellato art. 25-*duodecies* richiama l'art. 12 del D. Lgs. 286/1998 limitatamente ai commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 che riguardano le condotte di chi *“dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato”* o ne favorisce la permanenza *“al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità”*.

D.1.3 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. art. 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce inoltre al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

Il reato in oggetto dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sia punito chiunque:

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

È prevista una pena più severa se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia. A

Ai fini dell'articolo in parola, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono, invece, aggravanti del reato: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

CAPITOLO D.2

D.2.1. Attività Sensibili in relazione ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, al reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e ai delitti contro la personalità individuale

Le Attività Sensibili nell'ambito dei Reati in materia di sicurezza sul lavoro, al Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e ai Delitti contro la personalità individuale che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Adempimento degli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ivi inclusi l'affidamento di attività in appalto e la gestione degli appalti);
- 2) Selezione degli appaltatori e subappaltatori;
- 3) Acquisizione, progressione e gestione del personale.

CAPITOLO D.3

D.3.1 Principi generali di comportamento nell'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori così come individuati dall'art. 15, Testo Unico Sicurezza, nonché in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del medesimo decreto si prevede quanto segue.

A. *La politica aziendale in tema di sicurezza*

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro della Società e degli appaltatori deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

Tale politica deve prevedere:

- una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale;
- l'impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno a garantire che i destinatari del Modello, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza;
- l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

B. *Compiti e responsabilità*

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Lavoratori, in particolare, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse e i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'attribuzione di compiti e responsabilità compete esclusivamente al Datore di Lavoro, fatti salvi i limiti previsti dalle norme di legge.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro della Società sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

- 1) valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
 - 2) elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi (da custodirsi presso l'azienda) contenente tra l'altro:
 - una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74-79 Testo Unico Sicurezza);
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
 - l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS (laddove richiesto) e del Medico Competente che abbiano partecipato alla valutazione del rischio.
- L'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (laddove presente);
- 3) definire, con apposito documento, l'organigramma dell'azienda, che stabilisce:
 - la denominazione delle unità organizzative e i nomi dei rispettivi responsabili;
 - i rapporti gerarchici e funzionali.
 - 4) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione, gli addetti SPP, il medico competente e gli addetti alle emergenze.

Al Datore di Lavoro (e al dirigente, ove nominato) sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, sono previsti dall'art. 18 del Testo Unico Sicurezza e riguardano, tra l'altro: a) la nomina del Medico Competente per l'effettuazione

della Sorveglianza Sanitaria; b) l'individuazione del preposto per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'art. 19 del Testo Unico Sicurezza, c) la designazione preventivamente dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; d) l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento; e) la convocazione della riunione periodica di cui all'art. 35 Testo Unico Sicurezza; f) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, ecc.

In relazione a tali compiti, e a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Testo Unico Sicurezza, la suddetta delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e che accetti detta delega;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione dei luoghi di lavoro e degli eventuali processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

Il Datore di Lavoro è tenuto a svolgere attività formativa nella materia in oggetto.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale, ricorrendo anche a soggetti esterni alla Società, del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le linee guida, *alert* e indicazioni operative relative alle varie attività aziendali;
- a proporre attività di informazione e formazione dei Lavoratori⁷;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Testo Unico Sicurezza;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP della Società verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione all'OdV.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP deve avere le capacità e i requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza che sono specificamente indicati dall'art. 32 del Testo Unico Sicurezza e che sono accertati dal Datore di Lavoro prima della nomina attraverso documentazione che ne comprovi il possesso.

Il RSPP è coinvolto regolarmente ed è invitato alle riunioni dell'OdV relativamente alle materie di sua competenza.

Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

⁷ Si specifica che l'attività formativa dovrà essere rivolta anche nei confronti del Datore di Lavoro.

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori e all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 Testo Unico Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi.

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli ex art. 38 del Testo Unico Sicurezza che vengono accertati dal Datore di Lavoro prima di provvedere alla relativa nomina.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il RLS riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;

- è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori;
- partecipa alla *"riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi"*;
- riceve informazioni inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

I Preposti

Ai sensi dell'art. 19 del Testo Unico Sicurezza, i Preposti devono:

- sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del Testo Unico Sicurezza.

I Lavoratori

È cura di ciascun Lavoratore – come, peraltro, chiaramente indicato dall'art. 20 del Testo Unico Sicurezza – porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza, ove presenti;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o ai soggetti incaricati le deficienze dei mezzi e dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;

- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori di aziende esterne che svolgono per e presso la Società attività devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

CAPITOLO D.4

D.4.1 Principi procedurali specifici nell'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate nella presente parte Speciale, la Società cura che siano rispettati i principi qui di seguito descritti.

1) Adempimento degli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ivi inclusi l'affidamento di attività in appalto e la gestione degli appalti)

Al fine di prevenire infortuni e malattie nei luoghi di lavoro, la Società:

- a. adempie puntualmente alle disposizioni normative applicabili in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b. fornisce adeguata informazione e formazione a tutti i soggetti interessati (tra cui il Datore di Lavoro, i Dipendenti e tutti coloro che svolgano attività lavorative presso la Società) circa i rischi specifici dell'impresa, le conseguenze di questi e le misure di prevenzione e protezione adottate;
- c. cura che tutti gli attori dell'organigramma prevenzionistico siano adeguatamente individuati;
- d. provvede a conservare i documenti relativi alla gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e. assicura un controllo periodico delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro. In particolare, assicura un controllo periodico su: i) le misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ii) l'adeguatezza e la funzionalità di tali misure;
- f. sulla base degli esiti delle attività di controllo, pianifica gli interventi necessari per eliminare le criticità rilevate: ciò al fine di assicurare che il sistema di salute e sicurezza sia adeguatamente attuato e siano raggiunti gli obiettivi prefissati;
- g. prevede flussi informativi periodici tra l'Organismo di Vigilanza e i soggetti coinvolti nei processi ritenuti sensibili in relazione ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2) Selezione degli appaltatori e subappaltatori

Al fine di prevenire infortuni e malattie nei luoghi di lavoro, la Società:

- a. verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione: ciò viene fatto attraverso la richiesta di specifica documentazione, tra cui: fotocopia del Libro Unico del Lavoro nella parte relativa ai dipendenti coinvolti; fotocopia della polizza assicurativa; fotocopia delle specifiche autorizzazioni rilasciate da enti pubblici e/o privati (se necessarie in relazione all'adempimento dell'attività); elenco del personale dipendente che potrà avere accesso presso la Società; indicazione del personale dell'appaltatore-subappaltatore che svolge la funzione di preposto; dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del Testo Unico Sicurezza; dichiarazione di avvenuta verifica dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26 comma 1 lettera a) punto 2 del Testo Unico Sicurezza; dichiarazione attestante la formazione ricevuta dai lavoratori per i quali si richiede l'accesso in conformità all'art. 36 e 37 Testo Unico Sicurezza;
- b. sceglie il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona alla quale si rivolge sia non soltanto munita di titoli di idoneità prescritti dalla legge (tra cui eventualmente anche l'aver adottato un proprio Modello ex D. Lgs. n. 231/2001), ma anche della capacità tecnica e professionale necessaria per il tipo di attività commissionata e in relazione alle concrete modalità di espletamento della stessa;
- c. in fase di selezione (e di successiva contrattualizzazione), garantisce che eventuali scontistiche applicate dall'appaltatore non incidano sull'impegno di spesa programmato per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- d. fornisce, ai sensi dell'Allegato XVI al Testo Unico Sicurezza, ai predetti soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici eventualmente esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- e. nel caso in cui vi siano più appaltatori e subappaltatori, promuove la cooperazione ed il coordinamento tra costoro, affinché gli stessi all'occorrenza elaborino un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da

interferenze sulla base dei singoli documenti di valutazione dei rischi forniti dai singoli appaltatori e subappaltatori; il documento di valutazione dei rischi da interferenze deve recare una valutazione ricognitiva dei rischi *standard* relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto;

- f. impedisce l'inizio dei lavori (e ne sospende lo svolgimento, laddove già avviati) laddove si avveda di situazioni di pericolo;
- g. verifica che l'attività affidata agli appaltatori sia correttamente eseguita secondo quanto previsto dal relativo contratto, sia con riferimento alle prestazioni oggetto dell'incarico sia con riferimento al rispetto – che deve essere contrattualmente convenuto – delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- h. negli accordi contrattuali con gli appaltatori, prevede – oltre, ovviamente, alla Clausola 231 – clausole che regolino i rispettivi ruoli nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- i. in occasione dello svolgimento dell'attività demandata ad appaltatori provvede a verificare l'effettivo impiego dei lavoratori indicati nella documentazione fornita in fase di contrattualizzazione del rapporto.

Nella selezione degli appaltatori e subappaltatori e alla gestione dei relativi appalti da parte della Società, vengono adottati presidi idonei a garantire che l'appaltatore e il subappaltatore non impieghino per le attività svolte in favore della Società cittadini di Paesi terzi privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare. A tal fine la Società assicura che nei contratti di appalto siano inseriti i seguenti presidi:

- a. la garanzia da parte dell'appaltatore di impiegare nella prestazione a favore della Società lavoratori lecitamente soggiornanti in Italia e con rapporto di lavoro regolare e di aver assolto nei termini di legge tutti gli adempimenti retributivi, previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri lavoratori, dipendenti e non, e ogni altro obbligo previsto dalla legge e, in particolare, quelli previsti dal D.Lgs. 276/2003, dal D. Legge 223/2006 nonché quelli in materia di collocamento e assicurazione obbligatoria;
- b. l'impegno da parte dell'appaltatore a fornire all'atto della sottoscrizione del contratto e successivamente con periodicità stabilita dalle parti copia del

Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo alla posizione amministrativa dell'appaltatore e dei propri subappaltatori rilasciato dalle autorità competenti;

- c. l'obbligo da parte dell'appaltatore di instaurare rapporti solo con subappaltatori che garantiscano il rispetto delle disposizioni giuslavoristiche vigenti, comprese quelle relative all'assunzione di lavoratori provenienti da paesi terzi, a pena di risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Inoltre, in caso di sub-appalto delle attività a terze parti, la Società vigila sugli appaltatori, affinché gli stessi eseguano gli opportuni controlli sull'operato dei sub-appaltatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro e di normativa giuslavoristica applicabile.

3) Acquisizione, progressione e gestione del personale

- a. Nell'instaurazione di rapporti di lavoro, la Società:
 - considera prevalente la tutela dei diritti delle persone e dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
 - garantisce il rispetto, nei confronti dei propri lavoratori, di condizioni di lavoro dignitose.
- b. La Società adotta presidi volti ad assicurare il rispetto degli obblighi di legge in tema di impiego di lavoratori stranieri e permesso di soggiorno.
- c. La Società non impiega lavoratori provenienti da Paesi terzi privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.
- d. La Società non impiega lavoratori provenienti da Paesi terzi soggiornanti in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente muniti della prescritta dichiarazione di presenza.
- e. In caso di assunzione di cittadini stranieri residenti in Paesi extra-UE, la Società si attiva presso le Autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire l'ingresso legale in Italia del cittadino straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare.
- f. In caso di assunzione di cittadini stranieri già soggiornanti in Italia, la Società garantisce la verifica che i medesimi siano in possesso di un permesso di soggiorno regolare o che, in caso di scadenza dello stesso, i medesimi abbiano provveduto ad avviare le pratiche per il rinnovo.

- g. La Società garantisce che il rinnovo del contratto di lavoro ovvero il proseguimento del rapporto di lavoro siano subordinati al mantenimento/rinnovo del permesso di soggiorno e che al venir meno del permesso di soggiorno il rapporto di lavoro si sospenda in attesa del rinnovo dello stesso.

CAPITOLO D.5

I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello Organizzativo), l'OdV può:

- a. partecipare agli eventuali incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- b. accedere a tutta la documentazione aziendale disponibile in materia.

La Società istituisce altresì a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda (ad esempio: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).

CAPITOLO D.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella.

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
RSPP	<p>Relazione in materia di salute e sicurezza contenente, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - segnalazione degli infortuni occorsi ai lavoratori; - modifiche e/o integrazioni apportate alla politica sulla salute e sicurezza sul lavoro e al sistema di gestione della sicurezza; - aggiornamento sui rischi concernenti l'attività aziendale e sulle misure di sicurezza adottate nel periodo di riferimento; - elenco delle sanzioni disciplinari verso dipendenti per violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro; - variazioni della struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio nomina del RSPP, Medico Competente, ecc.) e aggiornamenti sul sistema di deleghe e procure in materia di salute e sicurezza sul lavoro; - dettagli in merito a eventuali nuovi contratti di appalto stipulati dalla Società. 	Annuale
RSPP	Segnalazione in merito a eventuali infortuni.	Ad evento
Settore Acquisti	Criticità riscontrate nella gestione degli adempimenti prevenzionistici, giuslavoristici e previdenziali da parte degli appaltatori.	Ad evento

PARTE SPECIALE – E –

Reati Ambientali

CAPITOLO E.1

Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente indicati all'art. 25-undecies del Decreto, che appaiono potenzialmente rilevanti in relazione all'operatività della Società.

E.1.1 Reati Ambientali di cui all'art. 25-undecies previsti dal Codice Penale

INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.)

Ai sensi dell'art. 452-bis c.p. è punito chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452-QUATER C.P.)

Ai sensi dell'art. 452-quater c.p. è punito chiunque abusivamente cagioni un disastro ambientale.

Tale fattispecie di reato si configura, in particolare, qualora avvenga, alternativamente, l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQUIES C.P.)

Nell'ipotesi in cui taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater c.p. sia commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Qualora dalla commissione dei fatti summenzionati derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 452-OCTIES C.P.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*quinqüies*, 452-*sexies*, le pene previste dal medesimo articolo 416 c.p. sono aumentate.

Conformemente, qualora l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* c.p. sia finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*quinqüies*, 452-*sexies* ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* c.p. sono aumentate.

Le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 452-QUATERDECIES C.P.)

È punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260 comma 2, Cod. Amb.

E.1.2 Reati Ambientali di cui all'art. 25-undecies previsti dal Codice dell'Ambiente (Decreto Legislativo 152/2006)

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 COD. AMB.)

L'art. 256 è la disposizione normativa più importante nel sistema sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti in quanto detta una disciplina per una molteplicità di attività tutte connesse alla nozione di gestione dei rifiuti (i.e. la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il deposito temporaneo, il commercio e l'intermediazione, la gestione di una discarica, la miscelazione di rifiuti) siano essi pericolosi oppure non pericolosi.

Si osserva che, quanto all'elemento soggettivo che caratterizza la condotta, la struttura contravvenzionale della fattispecie rende punibili i reati di cui al primo comma del presente articolo sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

A tal fine è opportuno richiamare il rigore della giurisprudenza nell'interpretare e nell'applicare la norma, in quanto è stato ritenuto⁸ che l'intervenuta autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero dei rifiuti da parte di una ditta non esclude la sua responsabilità a titolo di concorso se essa li abbia ricevuti da un intermediario o da un trasportatore che, invece, sia privo di autorizzazione, in quanto sussiste a carico del ricevente l'obbligo di controllare che coloro che forniscono i rifiuti da trattare siano muniti di regolare autorizzazione.

GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI (ART. 256 COMMA 1 COD. AMB.)

Sono punite una pluralità di condotte connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le “attività di trasporto” non rilevano gli spostamenti di rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di gestione dei rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di gestione dei rifiuti – tra cui anche il produttore – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un “concorso colposo nel reato doloso”.

GESTIONE DI DISCARICA NON AUTORIZZATA (ART. 256 TERZO COMMA COD. AMB.)

È punito chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

⁸ Cass. Pen., sez. III, 2 luglio 2008, n. 26526.

In particolare, si precisa che nella definizione di discarica non rientrano “gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”.

La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che deve considerarsi “discarica” anche la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi (Cass. Pen. Sent. 26 gennaio 2007 n. 10258).

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

- (a) una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un’area o anche il semplice allestimento dell’area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;
- (b) il degrado dell’area stessa, consistente nell’alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché
- (c) il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della “gestione abusiva”, infine, si deve dar luogo ad un’attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l’attivazione di un’organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della discarica stessa.

MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI (ART. 256 QUINTO COMMA COD. AMB.)

Sono punite le attività non autorizzate di miscelazione dei rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Si ricorda che la miscelazione dei rifiuti pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all’art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

FALSITÀ NELLA PREDISPOSIZIONE DI UN CERTIFICATO DI ANALISI DEI RIFIUTI (ART. 258 COMMA 4 SECONDO PERIODO COD. AMB.)

È punito chiunque trasporti rifiuti pericolosi, nonché chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 COD. AMB.)

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- (a) senza invio di notifica e/o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- (b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- (c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- (d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- (e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ARTICOLO 260-BIS COD. AMB.)

L'art. 260-*bis* punisce la falsità, l'omissione o la fraudolenta alterazione della documentazione che consente la tracciabilità dei rifiuti applicando anche in questo caso l'estensione della disciplina in materia di falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici.

CAPITOLO E.2

Attività Sensibili nell'ambito dei reati ambientali

Le Attività Sensibili identificate dalla Società con riferimento ai reati ambientali sono le seguenti:

- 1) Gestione dei rifiuti.

CAPITOLO E.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- a) ai Destinatari un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i medesimi sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Tutte le attività che presentano un profilo di rischio potenziale in relazione ai reati ambientali devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello e nei documenti quivi richiamati.

In particolare, la politica dell'impresa in materia di contenimento dei rischi di commissione dei reati ambientali si ispira ai seguenti principi:

- promozione tra tutti i Destinatari di un senso di responsabilità verso l'ambiente;
- generale valutazione delle potenziali ripercussioni delle attività svolte sull'ambiente locale;
- riduzione della produzione di rifiuti;
- cooperazione con le autorità pubbliche competenti *ratione materiae*;
- richiamo dei fornitori al rispetto ambientale;
- rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Inoltre, la Società:

- garantisce l'identificazione e la corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di tutela ambientale;
- la Società sensibilizza tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione.

CAPITOLO E.4

Principi procedurali specifici

Nello svolgimento dell'Attività Sensibile individuata nella presente Parte Speciale, la Società cura che siano rispettati i principi qui di seguito descritti.

1) Gestione dei rifiuti

- a. La Società vigila sulla corretta gestione dei rifiuti, anche laddove affidata a terzi, e, in particolare:
 - i. affida le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali;
 - ii. in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti alle imprese autorizzate verifica: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) la tipologia e la quantità di rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione ad esercitare attività di smaltimento o recupero; (c) la localizzazione dell'impianto di smaltimento e (d) il metodo di trattamento o recupero;
 - iii. nei contratti con le imprese a cui sono affidate le suddette attività, cura che siano inserite – oltre, ovviamente, alla Clausola 231 – clausole a tutela della Società che prevedano la garanzia da parte dei fornitori/appaltatori/subappaltatori circa il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, nonché l'obbligo per gli stessi di comunicare tempestivamente ogni modifica/revoca delle autorizzazioni ricevute, ecc.

CAPITOLO E.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche o integrazioni rispetto all'Attività Sensibile individuata nella presente Parte Speciale, in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle normative aziendali attinenti all'Attività Sensibile sopra individuata e alla prevenzione dei reati ambientali.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO E.6**Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella.

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Settore Acquisti	Eventuali criticità emerse nei rapporti con le imprese incaricate dello smaltimento dei rifiuti.	Ad evento

PARTE SPECIALE – F –

Delitti informatici e in materia di violazione del diritto d'autore

F.1.1. Le fattispecie dei delitti informatici (art. 24-*bis* del Decreto 231) e in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto 231)

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti informatici (art. 24-*bis*), nonché ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore introdotti dalla Legge 99/2009 tra i reati presupposto sanzionabili ai sensi del Decreto 231 (art. 25-*novies*).

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali gli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D. Lgs. n. 231/2001 prevedono una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi. A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di reati tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno trattarli un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- le Attività Sensibili risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i principi procedurali mirano, in entrambi i casi, a garantire la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

F.1.2. Delitti informatici

FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-BIS C.P.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali in atti pubblici sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, comma 1, lett. p), D. Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto *“abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo”*.

La pena è aumentata:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

È prevista una cornice edittale più severa anche qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione di

file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (*outsider hacking*), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICE E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, *“al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di altri strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo”*.

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615-*quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, *password* o schede informatiche (ad esempio, *badge*, carte di credito, bancomat e *smart card*).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, *policy* Internet).

L'art. 615-*quater*, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente della Società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società oppure carisca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La frodolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato si integra, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERRUPTERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUES C.P.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, *“fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi”*.

La condotta vietata dall'art. 617-*quinquies* è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obbiettivamente, una potenzialità lesiva.

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

ESTORSIONE (ART. 629, COMMA 3, C.P.)

Il reato di “estorsione informatica” punisce chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies c.p. ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto *“distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui”*.

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei *file* o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO (ART. 635-TER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto *“commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico”*.

La pena è aumentata se:

- 1) il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

Questo delitto si distingue da quello dianzi analizzato poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)

Questo reato si realizza quando un soggetto *“mediante le condotte di cui all’art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento”*.

La pena è aumentata se:

- 1) il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Si tenga conto che qualora l’alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall’art. 635-bis c.p.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l’inserimento nel sistema di un virus).

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 635-QUATER.1 C.P.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, *“allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici”*.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle *smart card* che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente introduca un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICO INTERESSE (ART. 635-QUINQUIES C.P.)

Questo reato si configura nei confronti di chiunque *“mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento”*.

La pena è aumentata se:

- 1) il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;
- 3) dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblico interesse indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli *file* o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUIES C.P.)

Questo reato si configura quando *“il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato”*.

Questo reato può essere integrato da parte dei certificatori qualificati o meglio i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata. La Società, tuttavia, non effettua attività di certificazione di firma elettronica.

F.1.3. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, introducendo nell'ambito del Decreto 231 l'art 25-*novies* concernente i *“delitti in materia di violazione del diritto d'autore”*, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ai reati di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 relativa alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (di seguito *“Legge sul Diritto d'Autore”*).

Si provvede a descrivere qui di seguito le fattispecie di reato punibili ai sensi dell'art. 25-*novies* del Decreto 231 e ritenute, a seguito dell'analisi dei rischi e suggerimenti, *prima facie* applicabili alla Società.

DIVULGAZIONE TRAMITE RETI TELEMATICHE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA (art. 171 comma 1 lett. a-bis e comma 3. Legge sul Diritto d'Autore)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- (i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è,

evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore affinché gli stessi potessero essere utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa.

DUPLICAZIONE, A FINI DI LUCRO, DI PROGRAMMI INFORMATICI O IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA, DETENZIONE PER FINI COMMERCIALI DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNA TI DALLA SIAE (art. 171-bis Legge sul Diritto d'Autore)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei *software* e delle banche dati.

Per ciò che concerne i *software*, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicchè assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un *software* originale.

DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, TRASMISSIONE – PER USO NON PERSONALE E A SCOPO DI LUCRO – DI UN’OPERA DELL’INGEGNO DESTINATA AL CIRCUITO TELEVISIVO, CINEMATOGRAFICO, DELLA VENDITA O DEL NOLEGGIO (art. 171-ter Legge sul Diritto d’Autore)

La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell’ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l’ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell’opera dell’ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

CAPITOLO F.2

F.2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei delitti informatici e delitti in violazione del diritto d'autore

A seguito di una approfondita analisi della realtà aziendale, le principali Attività Sensibili che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Utilizzo dei sistemi informatici;
- 2) Utilizzo di *software*.

CAPITOLO F.3

Principi di comportamento generali

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Dipendenti, gli Organi della Società e i soggetti che operano a livello periferico (consulenti, *service provider*, ecc.) nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nelle Attività Sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti Informatici e di Delitti in violazione del Diritto d'Autore.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle Attività Sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto).

In particolare, non è ammesso:

- porre in essere quei comportamenti che (i) integrano le fattispecie di reato o, (ii) sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali che possano rivelare carenze e/o modalità di utilizzo distorte e non consentite degli stessi;
- utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- installare autonomamente nel PC in dotazione per uso aziendale software non autorizzati dalla Società;
- utilizzare illecitamente materiale tutelato da altrui diritto d'autore.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al Modello ed alla presente Parte Speciale, i Destinatari sono tenuti a conoscere ed osservare tutte le regole aziendali relative a:

- gestione degli accessi logici a reti, sistemi, dati e applicazioni,
- gestione delle credenziali personali (*username* e *password*); e
- corretta gestione delle informazioni di cui si viene a conoscenza per ragioni operative.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Delitti Informatici e dei Delitti in violazione del Diritto d'Autore e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la Società, in relazione alle operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti adempimenti:

1. fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli strumenti informatici aziendali e delle credenziali d'accesso per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso la Società;
2. limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
3. effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare fenomeni anomali sulla rete aziendale;
4. predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei *server* della Società;
5. predispone e mantiene adeguate difese, fisiche e logiche, a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali;
6. effettua periodici inventari dei *software* e delle banche dati in uso presso l'azienda e verifica che l'utilizzo degli stessi sia legittimato da apposita licenza;
7. effettua, per quanto possibile, controlli sui contenuti del sito Internet aziendale.

CAPITOLO F.4

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati nel precedente Capitolo, devono essere rispettati i principi qui di seguito descritti, oltre alle Regole e ai Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello.

In particolare, la Società cura che siano rispettate le regole qui di seguito descritte.

1) Utilizzo dei sistemi informatici

- a. È fatto divieto di collegare al sistema informatico aziendale computer, periferiche, altre apparecchiature o *software* senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
- b. è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
- c. è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
- d. è vietato utilizzare le credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali per scopi differenti rispetto a quelli per cui tali credenziali sono concesse agli utenti;
- e. è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- f. è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
- g. è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- h. è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;

- i. è vietato tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
- j. è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- k. è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- l. è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- m. la Società si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:
 - i. fare sottoscrivere ai Dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
 - ii. diffidare i Dipendenti dall'utilizzare il PC aziendale per uso personale;
 - iii. informare i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
 - iv. impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
 - v. fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei Dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria;
 - vi. limitare gli accessi al *server* unicamente al personale autorizzato;

- vii. proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- viii. fornire ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e antivirus e far sì, ove possibile, che questi non possano venir disattivati;
- ix. impedire l'installazione e l'utilizzo di *software* non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- x. limitare l'accesso alle aree ed ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di virus capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e file);
- xi. impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di *software* (cosiddetti "P2P", di *files sharing* o di *instant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- xii. qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti *wireless*, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;
- xiii. prevedere un procedimento di autenticazione mediante *username* e *password* al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;
- xiv. informare adeguatamente i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso

(*username* e *password*) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;

- xv. informare tempestivamente i responsabili del sistema informatico dell'avvio e della cessazione di rapporti di lavoro del personale dipendente e dei collaboratori al fine di attivare il processo di rilascio, modifica e revoca delle abilitazioni;
- xvi. limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati.

2) Utilizzo di software

- a. La Società effettua periodicamente controlli al fine di verificare che non vi sia l'utilizzo di un numero di licenze superiori rispetto a quelle concordate con gli eventuali fornitori dei relativi *software*;
- b. la Società verifica periodicamente la corrispondenza tra le eventuali banche dati in uso e il numero delle licenze ottenute per il relativo utilizzo;
- c. la Società garantisce l'effettuazione di attività di formazione nei confronti dei Dipendenti della Società in relazione all'Attività Sensibile in oggetto, anche al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali.

CAPITOLO F.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero delle regole aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO F.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella.

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Responsabile del Settore Legale e Affari Societari ed Erogazioni / Segreteria Generale / Consulente esterno in materia ICT	Descrizione dei controlli effettuati in tema di <i>IT</i> e dei relativi esiti.	Semestrale
Responsabile del Settore Legale e Affari Societari ed Erogazioni / Segreteria Generale / Consulente esterno in materia ICT	Segnalazione di eventi di <i>data breach</i> .	Ad evento

PARTE SPECIALE – G –

Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali

CAPITOLO G.1

G.1.1. Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter Decreto 231)

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 24-ter ampliando la lista dei reati presupposto alle seguenti fattispecie criminose:

- “*associazione per delinquere*” di cui all'art 416 c.p.;
- “*associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù [ex art. 600 c.p.] alla tratta di persone [ex art. 601 c.p.] o all'acquisto e alienazione di schiavi [ex art. 602 c.p.]*” di cui all'art. 416, comma 6 c.p.;
- “*associazione di stampo mafioso anche straniera*” di cui all'art. 416-bis c.p.;
- “*scambio elettorale politico-mafioso*” di cui all'art. 416-ter c.p.;
- “*sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*” di cui all'art. 630 c.p.;
- “*associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope*” di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990;
- “*delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine*” di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.

Da un'analisi preliminare dei rischi relativi alle attività poste in essere dalla Società è emerso che il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 416, comma 6, c.p., 416-bis, 416-ter c.p., 630 c.p. nonché all'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e all'art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. è assai remoto.

Si fornisce, invece, qui di seguito una breve descrizione della fattispecie di cui all'art. 24-ter del Decreto ritenuta *prima facie* rilevante per la Società e prevista dall'art. 416 c.p.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

- 1) *stabilità e permanenza*: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- 2) *indeterminatezza del programma criminoso*: l'associazione per delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato; lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);
- 3) *esistenza di una struttura organizzativa*: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "promotori" e "capi".

Sono puniti altresì (ma con una pena più mite) tutti coloro che partecipano all'associazione.

Il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso a livello "*transnazionale*" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale).

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "*transnazionale*" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

ASSOCIAZIONI DI STAMPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416-BIS C.P.)

La norma punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. Sono puniti, altresì, con una pena maggiore, coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

G.1.2. I reati transnazionali

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

Si rinvia alla descrizione sopra riportata.

ASSOCIAZIONI DI STAMPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416-BIS C.P.)

Si rinvia alla descrizione sopra riportata.

FAVOREGGIAMENTO PERSONALE (ART. 378 C.P.)

La fattispecie di reato punisce chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (ART. 12, COMMI 3, 3-BIS, 3-TER E 5, DEL TESTO UNICO DI CUI AL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286)

Le disposizioni richiamate puniscono:

- chiunque in violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 286/1998 promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero, compie atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali

di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. Se i fatti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. La pena detentiva è, inoltre, aumentata se i predetti fatti: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto;

- chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

Si rinvia alla descrizione riportata nella Parte Speciale A.

CAPITOLO G.2

Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati di criminalità organizzata e ai reati transnazionali che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- 1) Affidamento di lavori, servizi e forniture;
- 2) Gestione dei Fondi (concessione, erogazione, monitoraggio);
- 3) Acquisizione, progressione e gestione del personale;
- 4) Gestione del contenzioso.

CAPITOLO G.3

G.3.1 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- a. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- b. instaurare rapporti con soggetti terzi – persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere – senza aver rispettato criteri e metodologie di selezione previsti dalle regole aziendali che consentano di accertarne onorabilità e affidabilità.

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

- a. il processo di selezione delle controparti contrattuali è costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli;
- b. la persistenza in capo a controparti contrattuali dei requisiti richiesti in fase di selezione è sottoposta a periodici controlli.

CAPITOLO G.4

Principi procedurali specifici

Nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale, la Società – anche adottando apposite procedure – cura che siano rispettati i principi di seguito descritti.

1) Affidamento di lavori, servizi e forniture

- a. Nella gestione dell'Attività in oggetto, la Società garantisce il rispetto della normativa di cui al Codice dei contratti pubblici e delle previsioni contenute nella "Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi".
- b. In particolare, la Società procede nel rispetto del Codice dei contratti pubblici, mediante l'adozione della procedura di selezione del Fornitore o Consulente in funzione dell'importo presunto dell'acquisto da effettuare.
- c. La Società formalizza una lista ("albo fornitori"), nella quale sono inseriti i principali Fornitori e Consulenti già qualificati.
- d. I bandi di gara vengo redatti con il coinvolgimento di una pluralità di funzioni aziendali (il Settore richiedente, il Settore Acquisti e il Responsabile Unico del Procedimento).
- e. Devono essere verificate in via preventiva le informazioni disponibili (incluse informazioni finanziarie) sui Fornitori e Consulenti, al fine di accertare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività, prima di instaurare con questi rapporti d'affari; in particolare, la Società richiede ai Fornitori e Consulenti le informazioni e dichiarazioni necessarie e procede alla verifica almeno delle clausole di esclusione di cui al Codice dei contratti pubblici.
- f. La selezione dei Fornitori e dei Consulenti deve avvenire sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili, in conformità ai principi del Codice dei contratti pubblici.
- g. È possibile effettuare acquisti "in deroga" rispetto alle regole previste dalla "Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi" nelle sole ipotesi espressamente disciplinate dalla Procedura stessa e sulla base di un'adeguata motivazione.

- h. Eventuali deroghe rispetto al principio di rotazione degli incarichi devono essere espressamente motivate dal Responsabile Unico del Procedimento all'interno della determina di assegnazione dell'incarico.
- i. Deve essere garantita la conservazione della documentazione relativa a tutte le fasi in cui si articola il processo di approvvigionamento di beni e servizi, in modo tale da garantire la tracciabilità delle operazioni svolte e del processo decisionale seguito.
- j. I rapporti con i Fornitori e Consulenti devono essere regolati per iscritto in tutti i loro termini e condizioni.
- k. I contratti con i Fornitori e i Consulenti devono essere sottoscritti nel rispetto del sistema di deleghe e procure in essere presso la Società e devono contenere Clausole 231.
- l. La Società verifica, prima dell'effettuazione di pagamenti verso Consulenti, Fornitori e *Partner*, l'effettiva corrispondenza tra quanto previsto in fattura e quanto previsto nel contratto nonché l'effettiva esecuzione della prestazione secondo quanto contrattualmente pattuito.
- m. Deve essere inviato all'Organismo di Vigilanza un flusso informativo periodico in merito agli acquisti effettuati "in deroga" rispetto alle regole contenute nella "Procedura 01 - Acquisizione di lavori, forniture e servizi".

2) Gestione dei Fondi (concessione, erogazione, monitoraggio)

- a. La Società gestisce le risorse relative ai Fondi nel pieno rispetto dei criteri di investimento, delle regole di trasparenza e delle modalità di rendicontazione previsti nelle relative Convenzioni. Inoltre, la Società effettua attività di erogazione e investimento dei Fondi soltanto nei confronti delle categorie di potenziali beneficiari e nel rispetto delle tipologie di intervento e dei settori di investimento espressamente previsti nelle relative Convenzioni.
- b. La Società assicura il rispetto dell'obbligo di tenuta separata della contabilità e del principio di segregazione nella gestione delle risorse finanziarie destinate a ciascun Fondo rispetto a quelle relative ad altri Fondi e alle altre attività della Società, tramite l'istituzione di conti correnti separati.

- c. La Società disciplina il processo di concessione, erogazione e investimento dei Fondi, attraverso la “Procedura 05 - Interventi a favore di imprese”, garantendo che siano individuati, prima dell’inizio dei progetti, i ruoli e le responsabilità in merito al processo di gestione dei singoli progetti di investimento dei Fondi.
- d. Il processo di gestione dei Fondi si articola lungo tre fasi principali – (i) concessione, (ii) erogazione e (iii) monitoraggio – e prevede il coinvolgimento di tutti i Settori aziendali e la costante supervisione del Direttore. È garantito il rispetto del principio di segregazione dei ruoli tra i soggetti responsabili della fase di concessione e quella di erogazione.
- e. La fase di concessione si sviluppa lungo le seguenti fasi:
 - ricevimento della domanda, tracciata attraverso un’apposita piattaforma digitale;
 - istruttoria, svolta attraverso apposite *check-list* finalizzate alla verifica dei presupposti generali e speciali richiesti da ogni bando e alla raccolta della documentazione rilevante;
 - svolgimento di *due diligence* (anche di carattere reputazionale) sui potenziali beneficiari e su eventuali co-investitori. Agli incontri con potenziali beneficiari e/o eventuali co-investitori e alle attività di negoziazione devono partecipare almeno due Esponenti della Società, i quali sono tenuti a verbalizzare i contenuti dei suddetti incontri;
 - acquisizione del parere del Comitato Tecnico (laddove richiesto dallo specifico bando);
 - presentazione della proposta di intervento da parte del Direttore al Consiglio di Amministrazione e delibera del Consiglio di Amministrazione;
 - sottoscrizione dei contratti, redatti con il supporto del Settore Legale e di eventuali consulenti esterni.
- f. La fase di erogazione si articola nelle seguenti fasi principali:
 - ricevimento della formale richiesta di erogazione;
 - istruttoria, consistente nella verifica a livello documentale di tutte le richieste presentate dai beneficiari secondo la modulistica e i relativi allegati previsti dai corrispondenti bandi;

- erogazione. Il Responsabile del procedimento di erogazione, verificata anche la validità del DURC relativo al beneficiario e della documentazione antimafia, predispone, infine, l'ordine di bonifico e lo trasmette al Settore Amministrazione, che procede alla trasmissione del bonifico sottoscritto dal Direttore.
- g. La fase di monitoraggio prevede lo svolgimento di specifici controlli (anche *in loco*) – attraverso figure appositamente individuate – sulla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione rilasciata dai beneficiari e sull'effettivo impiego delle risorse relative ai Fondi erogate dalla Società.
- h. Gli accordi di erogazione/investimento devono contenere un'apposita Clausola 231.
- i. Deve essere inviato un flusso informativo all'OdV in relazione ai controlli svolti sulla gestione delle risorse relative ai Fondi e sullo stato di avanzamento dei singoli progetti di erogazione/investimento.

3) *Acquisizione, progressione e gestione del personale*

- d. La Società garantisce che il processo di selezione e assunzione del personale avvenga secondo criteri di trasparenza e basati sui seguenti parametri:
 - (i) la regolamentazione di tutte le attività svolte nelle varie fasi di reclutamento all'interno della "Procedura 07 - Acquisizione risorse umane", con l'indicazione dei Settori coinvolti, delle modalità adottate, degli strumenti utilizzati e dei controlli effettuati, sia con riferimento al processo di selezione del personale dirigente che a quello relativo al personale non dirigente (nelle diverse forme di assunzione a tempo determinato/indeterminato);
 - (ii) la tracciabilità nel sistema di protocollo di tutte le candidature pervenute ed il *pre-screening* dei *curriculum vitae* in base ai requisiti indicati nell'avviso di selezione;
 - (iii) l'adozione di metodologie e tecniche di valutazione tali da consentire che la valutazione sia condotta nel modo più oggettivo possibile, definendo preventivamente le istruzioni da seguire per la valutazione e quindi l'assegnazione dei punteggi e la stesura della graduatoria;

- (iv) la formalizzazione delle varie fasi del processo di selezione, mediante: (a) l'elaborazione di una scheda di valutazione per ciascun candidato oppure di una griglia di selezione complessiva che deve contenere, in maniera esaustiva e dettagliata, tutte le informazioni necessarie, coerentemente a quanto previsto nel citato *format*, al fine di meglio consentire la valutazione dei presupposti con i quali sono stati attribuiti i punteggi; (b) la redazione di apposita relazione contenente anche la graduatoria dei candidati valutati;
 - (v) la definizione di condizioni economiche coerenti con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti a lui assegnati e la sottoscrizione del contratto di lavoro in linea con il sistema di poteri in essere;
 - (vi) la sottoscrizione a cura del candidato prescelto di una dichiarazione, eventualmente inserita nello stesso contratto di assunzione, di:
 - assenza di conflitto di interessi;
 - insussistenza di cause ostative all'assunzione (ivi incluse ipotesi di *pantouflage*), nonché in caso di posizioni dirigenziali, di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità, nei casi in cui si applichi la normativa di riferimento;
 - accettazione del Modello, del Codice Etico nonché del PTPCT;
 - (vii) la verifica della correttezza delle dichiarazioni prodotte dal candidato in fase di selezione, con il supporto del RPCT con riferimento a conflitti di interesse/*pantouflage* e, per le posizioni dirigenziali, l'insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità;
 - (viii) esclusione di qualsiasi interferenza da parte di soggetti terzi nel processo di assunzione del personale dipendente;
 - (ix) conservazione della documentazione relativa al processo di selezione, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo.
- e. La Società garantisce che eventuali avanzamenti interni di carriera e riconoscimenti di premi (ivi compresa l'eventuale previsione, nel trattamento retributivo, di una componente variabile legata al raggiungimento di specifici obiettivi) siano assegnati secondo criteri oggettivi, basati sulla valorizzazione del

merito e della professionalità, al raggiungimento di obiettivi predeterminati e in ogni caso nel rispetto della normativa tempo per tempo applicabile alla Società.

- f. La Società garantisce che ciascun neoassunto:
 - (iii) riceva, al momento dell'instaurazione del rapporto, copia aggiornata del Modello, del Codice Etico e del PTPCT della Società;
 - (iv) riceva, nell'ambito dell'attività formativa che viene svolta nelle prime giornate lavorative, una formazione di base in merito alla normativa di cui al Decreto 231.

4) Gestione del contenzioso

- e. La Società definisce i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il singolo contenzioso o la posizione precontenziosa.
- f. Il coinvolgimento di Consulenti per la gestione di controversie deve avvenire solo previa verifica della professionalità e dell'onorabilità dei medesimi.
- g. L'Organismo di Vigilanza deve essere periodicamente aggiornato in occasione di eventi di rilievo, quali udienze importanti alle quali partecipino esponenti della Società.

Si rinvia inoltre a quanto espressamente di seguito previsto in materia di selezione dei Consulenti.

CAPITOLO G.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi procedurali ivi previsti ovvero dei principi contenuti nelle regole interne adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO G.6

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella.

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
Settore Legale e Affari Societari	Segnalazione di eventuali denunce, indagini e/o procedimenti penali pendenti a carico di Fornitori, Consulenti e <i>Partner</i> . Segnalazione di denunce, indagini e/o procedimenti penali pendenti a carico di dipendenti. Segnalazioni di eventuali interferenze criminali nell'ambito delle attività aziendali.	Ad evento

Si rinvia, in quanto applicabili, ai flussi informativi previsti nella **Parte Speciale A**.

PARTE SPECIALE – H –

Reati tributari

CAPITOLO H.1

H.1.1. Le fattispecie dei reati tributari (art. 25-*quiquiesdecies*, D. Lgs. n. 231/2001)

Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (entrata in vigore il 25 dicembre 2019) ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quiquiesdecies* (“*Reati tributari*”). Tale articolo è stato da ultimo modificato per mano del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 con cui viene data attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (la cd. Direttiva PIF), che ha introdotto rilevanti novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ampliando il novero dei reati tributari.

Al fine di assicurare una corretta comprensione della presente Parte Speciale da parte di tutti i Destinatari del presente Modello, vengono di seguito descritte le fattispecie previste dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 espressamente richiamate all'interno dell'art. 25-*quiquiesdecies*.

In particolare, la tipologia dei reati in esame comprende le seguenti fattispecie criminose:

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);*
- *Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [rilevante ai fini del Decreto 231 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro];*
- *Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [rilevante ai fini del Decreto 231 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro];*
- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000);*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);*
- *Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [rilevante ai fini del Decreto 231 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, e al fine*

di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro];

- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).*

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione delle fattispecie di cui all'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto ritenute rilevanti per la Società.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

È prevista una pena inferiore se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a Euro centomila.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D.LGS. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a Euro unmilione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro trentamila.

Anche per tale fattispecie, è previsto che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D.LGS. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dagli articoli precedenti, il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione del reato, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi sopra elencati, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dalle lettere a) e b) di cui sopra.

Il presente reato è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette

imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Il reato in oggetto è, inoltre, commesso da chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini dell'integrazione del reato non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Il presente reato è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Al comma 2, viene precisato che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

È prevista una pena inferiore se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a Euro centomila.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10-QUATER D.LGS. 74/2000)

Il reato in oggetto è commesso da chiunque, non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È, inoltre, punito con una pena più severa chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Il presente reato è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11 D.LGS. 74/2000)

La fattispecie prevista al primo comma dell'articolo in oggetto è commessa da chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.

La fattispecie prevista al secondo comma è commessa da chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila.

È prevista una pena più severa se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a Euro duecentomila.

CAPITOLO H.2

Attività Sensibili nell'ambito dei Reati Tributari

Le principali Attività Sensibili, nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale, che la Società ha individuato sono le seguenti:

- 1) Gestione della fiscalità;
- 2) Gestione dei rapporti infragruppo;
- 3) Selezione dei consulenti in materia fiscale;
- 4) Cessione di *asset* e operazioni straordinarie.

CAPITOLO H.3

Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale, al fine di prevenire la commissione dei Reati nella stessa considerati, è che tutti i Destinatari del Modello si attengano al rispetto di tutti i principi che siano direttamente o indirettamente funzionali alla prevenzione di condotte idonee a integrare i reati tributari sopra richiamati.

I Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle regole aziendali interne, in tutte le Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale;
2. agevolare il monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile rilevanti ai fini fiscali;
3. conservare in modo adeguato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
4. attuare la cosiddetta “segregazione dei ruoli” nella gestione delle contabilità aziendale e nel processo di predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
5. garantire la massima correttezza nell’ambito dei rapporti con l’Amministrazione fiscale e la massima trasparenza nella comunicazione di dati e informazioni alla stessa.

CAPITOLO H.4

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente Capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi qui di seguito descritti.

1) Gestione della fiscalità

- a. La Società assicura la prevenzione delle rischiosità potenzialmente connesse a tali Attività Sensibili, attraverso:
- i) il controllo della corrispondenza degli importi indicati nelle fatture (attive e passive) o negli altri documenti rilevanti con quanto previsto contrattualmente;
 - ii) il controllo circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture (attive e passive) o negli altri documenti rilevanti con l'entità del correlato pagamento;
 - iii) il controllo circa la corrispondenza tra i soggetti indicati nelle fatture (attive e passive) o negli altri documenti rilevanti e gli effettivi titolari del rapporto contrattuale in essi descritto;
 - iv) la tracciabilità del processo di gestione del ciclo passivo, nonché l'archiviazione dei documenti sottostanti a ciascun pagamento effettuato (deve essere chiaramente individuabile la documentazione giustificativa a supporto di ciascun pagamento effettuato dalla Società);
 - v) l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione della contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie;
 - vi) la tracciabilità delle comunicazioni con i Consulenti coinvolti nella redazione delle suddette scritture e dichiarazioni;
 - vii) la custodia in modo corretto e ordinato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, assicurando difese fisiche e informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione od occultamento;

- viii) il monitoraggio - anche attraverso l'ausilio di Consulenti - del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura fiscale;
 - ix) l'individuazione preliminare della persona competente all'effettuazione di un pagamento per la Società e che la stessa sia dotata dei poteri per procedere al pagamento e a operare sui conti correnti della Società;
 - x) l'adozione nello svolgimento delle operazioni sugli *asset* della Società – siano essi *asset* fisici ovvero partecipazioni societarie – di modalità trasparenti e tracciabili per tutti i passaggi del relativo *iter* e per quanto riguarda gli spostamenti di denaro che gli stessi comportano;
 - xi) l'astensione, nello svolgimento delle operazioni di cui al punto che precede, dal porre in essere alcuna azione volta a pregiudicare in qualsivoglia modo le ragioni dell'erario (anche in relazione alla soddisfazione di eventuali pagamenti di imposte ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte).
- b. Inoltre, nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società adotta presidi volti a limitare il rischio che:
- i) vengano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi;
 - ii) venga indicata una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale), facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
 - iii) vengano fatti decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

2) Gestione dei rapporti infragruppo

- a. In riferimento alla gestione e fatturazione dei rapporti infragruppo, la Società assicura che:

- i) i servizi resi infragruppo siano sempre regolati contrattualmente per iscritto e resi a condizioni di mercato, anche in riferimento ai finanziamenti soci e alla relativa disciplina degli interessi;
- ii) nella gestione dei rapporti infragruppo sia garantito il rispetto del principio di segregazione dei compiti e il coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste (definizione del contratto *intercompany*, fatturazione, pagamento, archiviazione della documentazione);
- iii) le controparti, ancorché costituite da società appartenenti al gruppo, si impegnino al rispetto delle previsioni del Decreto 231 e del Modello adottato dalla Società oppure, in alternativa, dichiarino di aver adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto 231, che contenga principi conformi a quelli previsti dal Modello adottato dalla Società e che, pertanto, nello svolgimento delle attività per conto delle medesime, verranno applicati tali principi comportamentali.

3) Selezione dei Consulenti in materia fiscale

- a. I contratti con Consulenti fiscali devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini.
- b. I contratti con Consulenti fiscali devono prevedere un'apposita Clausola 231.

Si rinvia, in quanto applicabili, alle previsioni di cui alle **Parte Speciale A**, con particolare riferimento alla tematica dell'“**Affidamento di lavori, servizi e forniture**”.

a. Cessione di asset e operazioni straordinarie

- a. Nell'effettuazione di eventuali operazioni su *asset*, la Società:
 - (i) adotta modalità trasparenti e tracciabili per tutti i passaggi del relativo *iter* e per quanto riguarda gli spostamenti di denaro che gli stessi comportano;
 - (ii) coinvolge (ancorché a solo titolo informativo), nell'eventualità di operazioni straordinarie, l'Organismo di Vigilanza;
 - (iii) si astiene dal porre in essere alcuna azione volta a pregiudicare in qualsivoglia modo le ragioni dell'erario (anche in relazione alla

soddisfazione di eventuali pagamenti di imposte ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte).

CAPITOLO H.5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- monitorare l'efficacia dei principi contenuti nelle *policy* aziendali adottate ai fini della prevenzione dei Reati previsti nella presente Parte Speciale;
- proporre eventuali modifiche delle Attività Sensibili in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Dipendente o Esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure, *policy* e normative aziendali attinenti alle Attività Sensibili sopra individuate.

È, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

CAPITOLO H.6**Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Con riferimento alla presente Parte Speciale, ogni funzione coinvolta deve comunicare per quanto di competenza e con periodicità definita quanto previsto nella seguente tabella.

Unità Organizzativa	Descrizione del flusso informative	Periodicità
Settore Amministrazione	Criticità emerse nella gestione della fiscalità aziendale e ispezioni effettuate dall'Amministrazione fiscale.	Ad evento